Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 novembre 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero del tesoro

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Ministro per il coordinamento della protezione civile:

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 326 DEL 28 NOVEMBRE 1983 »:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 76: **Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1975-1985; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1977-1987, 1ª emissione; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1978-1988, 1ª emissione, effettuate il 21 novembre 1983.

(6381)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 novembre 1983.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1983.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1982 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1983 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze della ditta S.A.L.A.R.S. S.p.a. di Como-Camerlata e della ditta Secifarma S.p.a. di Milano con le quali hanno richiesto le autorizzazioni alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

1) la ditta S.A.L.A.R.S. S.p.a., con sede in Como-Camerlata è autorizzata a produrre, nel corso dello anno 1983, la seguente sostanza:

Idromorfone Base g 700 per il mercato estero;

2) la ditta Secifarma S.p.a., con sede in Milano è autorizzata a produrre, nel corso dell'anno 1983, la seguente sostanza:

Destropropossifene Base kg 2000 per il mercato estero.

Roma, addì 5 novembre 1983

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(6320)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Le Muse », in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 21 giugno 1983 nei confronti della società cooperativa a r.l. « Le Muse », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Le Muse », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Luigi Lombardi di Brescia in data 9 settembre 1970, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avvocato Pier Giorgio Benigni, nato il 22 marzo 1936, l'avvocato Massimo Landi, nato il 13 febbraio 1939, e l'avvocato Stefano Di Girolamo, nato il 10 giugno 1949, sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1983

Il Ministro: DE MICHELIS

(6360)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 novembre 1983.

Proroga al 31 dicembre 1984 delle disposizioni per la concessione di anticipazioni sul prezzo dei contratti riguardanti lavori e forniture di beni o di servizi da parte dello Stato e degli altri enti pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 25 novembre 1972, recante: « Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 »;

Visti i propri successivi decreti in data 23 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 28 novembre 1973 e in data 3 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 14 ottobre 1977, recanti modifiche al citato decreto ministeriale 25 no-

vembre 1972, nonché quelli che hanno prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre 1981, la concessione delle anzidette anticipazioni;

Visto il proprio decreto 22 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, che ha ripristinato, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto stesso e sino al 31 dicembre 1982, le disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni, per i lavori e le forniture di beni e servizi, da aggiudicarsi nel suindicato periodo;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 20 novembre 1982, che ha prorogato al 31 dicembre 1983 il termine previsto dal citato decreto ministeriale 22 aprile 1982;

Considerato che, in relazione alle esigenze connesse con la situazione economica del Paese, si rende opportuno prorogare al 31 dicembre 1984 le disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il termine previsto dall'articolo unico del decreto ministeriale 8 novembre 1982, richiamato nelle premesse, per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, come modificato dai successivi decreti ministeriali 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984.

Roma, addì 16 novembre 1983

Il Ministro: GORIA

(6382)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3125/83 del Consiglio, del 24 ottobre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie d'Israele (1984).

Regolamento (CEE) n. 3126/83 del Consiglio, del 24 ottobre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie del Marocco (1984).

Regolamento (CEE) n. 3127/83 del Consiglio, del 24 ottobre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia (1984).

Regolamento (CEE) n. 3128/83 del Consiglio, del 24 ottobre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di acquaviti di prugne « Stjivovica », della sottovoce ex 22.09 C IV a) della tariffa doganale comune, originarie della Jugoslavia (1984).

Regolamento (CEE) n. 2129/83 del Consiglio, del 24 ottobre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni tabacchi, della sottovoce ex 24.01 B della tariffa doganale comune, originari della Jugoslavia (1984).

Regolamento (CEE) n. 3130/83 del Consiglio, del 24 ottobre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1984).

Regolamento (CEE) n. 3131/83 del Consiglio, del 24 ottobre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1984).

Regolamento (CEE) n. 3132/83 del Consiglio, del 24 ottobre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini liquorosi, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1984).

Regolamento (CEE) n. 3133/83 del Consiglio, del 24 ottobre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di peperoni, della sottovoce 07.01 S della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1984).

Regolamento (CEE) n. 3134/83 del Consiglio, del 24 ottobre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di barbabietole da insalata, della sottovoce ex 07.01 G IV della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1984).

Regolamento (CEE) n. 3135/83 del Consiglio, del 24 ottobre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fichi secchi, della sottovoce ex 08.03 B della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1984).

Regolamento (CEE) n. 3136/83 del Consiglio, del 24 ottobre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche, della sottovoce ex 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie della Spagna (1984).

Pubblicati nel n. L 312 *del* 12 *novembre* 1983.

(291/C)

Regolamento (CEE) n. 3137/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Jugoslavia (1983).

Regolamento (CEE) n. 3138/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, che modifica le condizioni di pesca dello sgombro.

Regolamento (CEE) n. 3139/83 della commissione, dell'8 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3140/83 della commissione, dell'8 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3141/83 della commissione, dell'8 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 467/77 che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita.

Regolamento (CEE) n. 3142/83 della commissione, dell'8 novembre 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Regolamento (CEE) n. 3143/83 della commissione, dell'8 novembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3144/83 della commissione, dell'8 novembre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3145/83 della commissione, dell'8 novembre 1983, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3146/83 della commissione, dell'8 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3147/83 della commissione, dell'8 novembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Pubblicati nel n. L 307 *del* 9 *novembre* 1983.

(292/C)

Regolamento (CEE) n. 3148/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, che deroga al regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione dei contingenti tariffari annui di taluni formaggi previsti per la Finlandia.

Regolamento (CEE) n. 3149/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, relativo all'organizzazione di un'inchiesta sul costo della manodopera nell'industria, nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni.

Regolamento (CEE) n. 3150/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, che rivede gli importi applicabili alle prove documentali previste dal protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa della seconda convenzione ACP-CEE.

Regolamento (CEE) n. 3151/83 della commissione, del 9 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3152/83 della commissione, del 9 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3153/83 della commissione, del 9 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3154/83 della commissione, del 9 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3155/83 della commissione, del 9 novembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 3156/83 della commissione, del 7 novembre 1983, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari del Perù.

Regolamento (CEE) n. 3157/83 della commissione, del 7 novembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di Macao.

Regolamento (CEE) n. 3158/83 della commissione, del 9 novembre 1983, relativo all'incidenza dei corrispettivi e diritti di licenza sul valore in dogana.

Regolamento (CEE) n. 3159/83 della commissione, del 9 novembre 1983, che autorizza la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di taluni vini e di taluni prodotti destinati all'elaborazione dei vini.

Regolamento (CEE) n. 3160/83 della commissione, del 9 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'etanolammina, la dietanolammina, la trietanolammina e suoi sali, delle sottovoci 29.23 A I e ex II della tariffa doganale comune, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3161/83 della commissione, del 9 novembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 3162/83 della commissione, del 9 novembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 3163/83 della commissione, del 9 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3164/83 della commissione, del 9 novembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 309 *del* 10 *novembre* 1983.

(293/C)

Regolamento (CEE) n. 3165/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine.

Pubblicato nel n. L 314 *del* 14 *novembre* 1983.

(294/C)

Regolamento (CEE) n. 3166/83 della commissione, del 26 ottobre 1983, relativo alle domande di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», per progetti d'investimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Pubblicato nel n. L 316 *del* 15 *novembre* 1983.

(295/C)

Regolamento (CEE) n. 3167/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 3168/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filati di poli (*p*-fenilenteraftalammide), destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pneumatici e di prodotti utilizzati nella fabbricazione di pneumatici, della sottovoce ex 51.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3169/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole e destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato, della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3170/83 della commissione, del 10 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3171/83 della commissione, del 10 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3172/83 della commissione, del 10 novembre 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva, nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3173/83 della commissione, dell'8 novembre 1983, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Cecoslovacchia.

Regolamento (CEE) n. 3174/83 della commissione, del 10 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido lattico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce 29.16 A I della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3175/83 della commissione, del 10 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri utensili e utensileria a mano, della voce 82.04 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3176/83 della commissione, del 10 novembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3177/83 della commissione, del 10 novembre 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 3178/83 della commissione del 10 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3179/83 della commissione, del 10 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3180/83 della commissione, del 10 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3181/83 della commissione, del 10 novembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CE) n. 3182/83 della commissione, del 10 novembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3183/83 della commissione, del 10 novembre 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 310 *dell'11 novembre 1983.*

(296/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 10 novembre 1983 i poteri conferiti all'avv. Raffaele Napolitano, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Edile Casoriana», in Casoria (Napoli), sono stati prorogati fino al 30 novembre 1983.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1983, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «La Edificatrice - Società cooperativa a r.l.», in Sassari, costituita il 28 settembre 1972 per rogito notaio Mario De Martini ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Erasmo Meloni.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1983 il rag. Giorgio Fumagalli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Colonie giovani lavoratori», in Roma, in sostituzione dell'avv. Pietro Gilardoni, deceduto.

(6347)

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Bologna, Firenze, Genova e Lucca.

Con decreti ministeriali 15 novembre 1983, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province appresso indicate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Bologna:

facchinaggio generico svolto nel comune di Bologna: trentesima classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 609.000 mensili.

Provincia di Firenze:

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi:

a) portabagagli operanti nel comune di Firenze e negli altri comuni della provincia: trentanovesima classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 970.000 mensili;

b) gruisti, autosollevatori operanti nel capoluogo della provincia: quarantacinquesima classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili;

c) gruisti, autosollevatori operanti nel comune di Prato: trentottesima classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 929.000 mensili;

d) gruisti, autosollevatori operanti negli altri comuni della provincia: trentacinquesima classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 808.000 mensili;

e) facchini operanti nei mercati generali e nei macelli: trentaquattresima classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili;

f) facchini generici operanti negli scali ferroviari, nelle dogane, nel settore attività mista di trasporto e facchinaggio:

Firenze ed altri comuni della provincia, escluso Prato e Calenzano: trentaquattresima classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 808.000;

comune di Prato: trentottesima classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 929.000;

comune di Calenzano: trentaduesima classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 687.000;

2) trasporto merci per conto terzi effettuato dai soci proprietari ed affittuari del mezzo:

a) autotrasportatori, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili operanti nel comune di Firenze e nel comune di Impruneta: trentaquattresima classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 808.000 mensili;

b) autotrasportatori, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili operanti nei comuni di Prato, Certaldo ed Empoli: trentaduesima classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili;

3) attività accessorie:

a) addetti al posteggio dei veicoli (autocustodi): trentacinquesima classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 808.000 mensili.

Provincia di Genova:

facchinaggio mercati ortofrutticoli: trentaquattresima classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili.

Provincia di Lucca:

attività mista di facchinaggio e trasporto (facchinaggio generico svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi e trasporto merci per conto terzi effettuato dai soci proprietari od affittuari del mezzo di trasporto): trentaduesima classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili.

(6274)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 24 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1638 —	1638 —	—	1638 —	—	1638 —	1638 —	1638 —	1638 —	1638 —
Marco germanico	605,03	605,03	—	605,03	—	605,75	605,10	605,03	605,03	605,03
Franco francese	198,85	198,85	—	198,85	—	198,90	198,94	198,85	198,85	198,85
Fiorino olandese	540,52	540,52	—	540,52	—	540,48	540,45	540,52	540,52	540,50
Franco belga	29,774	29,774	—	29,774	—	29,75	29,785	29,774	29,774	29,78
Lira sterlina	2402,20	2402,20	—	2402,20	—	2402,60	2403 —	2402,20	2402,20	2402,20
Lira irlandese	1880,10	1880,10	—	1880,10	—	1880,05	1880 —	1880,10	1880,10	—
Corona danese	167,61	167,61	—	167,61	—	167,65	167,65	167,61	167,61	167,60
E.C.U.	1369,74	1369,74	—	1369,74	—	1369,74	1369,74	1369,74	1369,74	1369,74
Dollaro canadese	1320,50	1320,50	—	1320,50	—	1320,35	1320,25	1320,50	1320,50	1320,50
Yen giapponese	69,72	69,72	—	69,72	—	6,97	69,72	69,72	69,72	6,98
Franco svizzero	751,38	751,38	—	751,38	—	751,31	751,25	751,38	751,38	751,38
Scellino austriaco	85,963	85,963	—	85,963	—	85,95	85,95	85,963	85,963	85,97
Corona norvegese	218,15	218,15	—	218,15	—	218,16	218,18	218,15	218,15	218,15
Corona svedese	205,75	205,75	—	205,75	—	205,75	205,79	205,75	205,75	205,75
FIM	283,13	283,13	—	283,13	—	283,18	283,23	283,13	283,13	—
Escudo portoghese	12,69	12,69	—	12,69	—	12,70	12,69	12,69	12,69	12,69
Peseta spagnola	10,532	10,532	—	10,532	—	10,50	10,534	10,532	10,532	10,53

Media dei titoli del 24 novembre 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	42,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	92,900
» 6 % » » 1970-85	91,250
» 6 % » » 1971-86	85,500
» 6 % » » 1972-87	81,400
» 9 % » » 1975-90	80 —
» 9 % » » 1976-91	79,650
» 10 % » » 1977-92	80,350
» 12 % (Beni Esteri 1980)	80,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	98,500
» » » 1-6-1981/86 16 %	98,750
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,500
» » » Ind. 1-12-1981/83	100,075
» » » » 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	100,075
» » » » 1- 6-1981/84	100,025
» » » » 1- 1-1982/84	99,950
» » » » 1- 3-1982/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	100,025
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	99,725
» » » » 1- 8-1982/84	99,700
» » » » 1- 9-1982/84	99,600
» » » » 1-10-1982/84	99,700
» » » » 1-11-1982/84	99,800

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/84	99,800
» » » » 1- 1-1983/85	99,400
» » » » 1- 2-1983/85	99,225
» » » » 1- 3-1983/85	99,150
» » » » 1- 4-1983/85	99,250
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86	100,050
» » » » 1- 5-1982/86	100,175
» » » » 1- 6-1982/86	100,100
» » » » 1- 7-1982/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	99,700
» » » » 1-10-1982/86	99,700
» » » » 1-11-1982/86	99,925
» » » » 1-12-1982/86	100 —
» » » » 1- 1-1983/87	99,600
» » » » 1- 2-1983/87	99,425
» » » » 1- 3-1983/87	99,500
» » » » 1- 4-1983/87	99,600
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	99,400
» » » 12 % 1- 4-1984	98,350
» » » 18 % 1- 4-1984	100,325
» » » 12 % 1-10-1984	96,175
» » » 18 % 1- 1-1985	100,350
» » » 17 % 1- 5-1985	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	104,850
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1638 —
Marco germanico	605,065
Franco francese	198,895
Fiorino olandese	540,485
Franco belga	29,779
Lira sterlina	2402,60
Lira irlandese	1880,05
Corona danese	167,63
E.C.U.	1369,74
Dollaro canadese	1320,375
Yen giapponese	6,972
Franco svizzero	751,315
Scellino austriaco	85,956
Corona norvegese	218,165
Corona svedese	205,77
FIM	283,18
Escudo portoghese	12,69
Peseta spagnola	10,533

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni relative alla cessazione della gestione stralcio (Ordinanza n. 20/83)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Considerato che, entro la data del 31 dicembre 1983, devono essere portati a compimento gli iter amministrativi relativi a tutti i provvedimenti assunti dal commissario per le zone terremotate e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e comportanti impegni di spesa a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Ravvisata l'opportunità di accelerare, nei limiti del possibile, le procedure preordinate per completare le iniziative avviate nella emergenza;

Constatato che sono state emanate diverse ordinanze che, in pratica, consentono, nell'ambito dei programmi approntati, di portare a termine iniziative a suo tempo avviate anche assumendo nuovi impegni;

Tenuto conto che alla data del 31 dicembre 1983 la gestione stralcio cessa ogni attività;

Ravvisata l'opportunità di evitare assunzioni di nuovi impegni che invero possono prolungare la gestione stralcio altre il termine massimo stabilito dalla citata legge 11 aprile 1983, n. 114;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione;

Dispone:

A decorrere dalla data della presente ordinanza è fatto assoluto divieto ai delegati per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata di assumere nuovi impegni di spesa.

I delegati stessi possono attuare gli impegni relativi ad iniziative in corso soltanto se riferiti ad obblighi assunti sulla base di atti perfezionati già operanti ed obbligatori tra le parti.

Può, tuttavia, proseguire fino al 31 dicembre 1983 l'attuazione di impegni e pagamenti relativi al ricovero della popolazione in alberghi e case requisite al personale in servizio e al completamento del programma di edilizia residenziale di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219.

Tutte le ordinanze che consentono, nell'ambito di programmi approntati, di assumere nuovi impegni sono revocate.

Entro cinque giorni dalla data di ricezione della presente ordinanza, e comunque non oltre il 25 novembre 1983, i delegati devono trasmettere la situazione contabile dei fondi a ciascuno di essi assegnati, ponendo in rilievo gli impegni annullati per effetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6366)

Riattazione di edifici pubblici e destinati ad uso pubblico facenti parte del patrimonio del comune di Napoli. (Ordinanza n. 21/83).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Vista l'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 del commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e Basilicata con la quale, tra l'altro, i comuni sono stati facultati ad eseguire i lavori di riattazione agli edifici pubblici ed adibiti a servizi pubblici;

Considerato che, in attuazione della norma predetta, il comune di Napoli ha eseguito lavori di riattazione agli edifici suindicati, ivi compresi gli edifici di culto;

Vista la nota n. 3033 del 31 marzo 1983, con la quale il comune di Napoli ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per il programma d'intervento realizzato;

Ravvisata l'opportunità di definire, nel più breve tempo possibile, l'esame tecnico-amministrativo e contabile del predetto programma d'intervento;

Constatato che il locale provveditorato alle opere pubbliche per la Campania si è dichiarato disponibile ad eseguire, limitatamente alla città di Napoli, l'incombenze suindicate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

1) Il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania provvede all'esame tecnico amministrativo dei lavori di cui trattasi.

2) Il provveditorato predetto esamina gli atti relativi ai lavori di riattazione e ripristino, appone il visto di congruità dei prezzi e determina l'ammontare del contributo per gli interventi.

3) Il comune di Napoli è tenuto a trasmettere gli atti amministrativo contabili al provveditorato alle opere pubbliche per la Campania per le incombenze indicate al punto 2).

4) La prefettura di Napoli può attribuire per l'esecuzione dei lavori anticipazioni al comune della predetta città nella sola ipotesi che la richiesta relativa sia preventivamente munita del parere favorevole del suindicato provveditorato alle opere pubbliche per la Campania.

Il comune di Napoli è tenuto a presentare documentato rendiconto a norma delle vigenti disposizioni alla prefettura di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6367)

Integrazione dell'ordinanza n. 8/FPC del 15 settembre 1983 concernente sospensione di termini in favore delle popolazioni colpite dal bradisismo di Pozzuoli. (Ordinanza n. 56/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la propria ordinanza n. 8/FPC del 15 settembre 1983;

Ravvisata la necessità di integrare talune sospensioni di termini previste dalla citata ordinanza per venire incontro ad imprescindibili esigenze dei settori produttivi gravemente danneggiati dall'evento bradisismico;

Viste le pressanti richieste delle associazioni di categoria;

Acquisito nella riunione del 12 settembre 1983 l'assenso del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le sospensioni dei termini di cui all'ordinanza n. 8/FPC del 15 settembre 1983 e quelle disposte con la presente ordinanza hanno effetto anche nei confronti dei soggetti operanti nel comune di Pozzuoli, ancorché non residenti nel comune stesso.

Art. 2.

Le sospensioni relative all'IRPEF, ILOR ed IRPEG disposte con l'ordinanza n. 8/FPC del 15 settembre 1983, sono estese anche alle rate scadute al 2 settembre 1983 e non pagate.

Art. 3.

E' sospesa, fino al 29 febbraio 1984, la riscossione delle tariffe da esigersi da parte degli uffici demografici del comune di Pozzuoli all'atto del rilascio delle certificazioni anagrafiche.

Art. 4.

Sono sospesi per dodici mesi, a decorrere dal 15 settembre 1983: *a*) i termini di pagamento per i titoli di credito senza aggravio di spesa per interessi od altri oneri; *b*) i termini di pagamento delle rate di ammortamento di mutui ipotecari concessi da istituti di credito a medio o lungo termine scadenti a dicembre 1983 con pagamento, senza aggravi, al termine dell'ultima rata di mutuo; *c*) i termini dei pagamenti della rata di leasing; *d*) i termini di acquisto ed installazione dei registratori di cassa; *e*) i termini di dichiarazione previsti da vigenti disposizioni legislative.

Art. 5.

Per le modalità relative alla fruizione dei benefici, si applica l'art. 4 dell'ordinanza n. 8/FPC del 15 settembre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6370)

Integrazione all'ordinanza n. 61/FPC dell'11 novembre 1983 concernente misure per la salvaguardia dei beni demaniali e di culto, anche d'interesse artistico e culturale. (Ordinanza n. 66/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 61/FPC dell'11 novembre 1983 concernente misure per la salvaguardia dei beni demaniali e di culto, anche d'interesse artistico e culturale;

Vista la richiesta del prefetto di Parma in data 14 novembre 1983 intesa ad ampliare la portata della cennata ordinanza fino a comprendervi gli edifici di proprietà privata che rivestono interesse artistico e storico;

Ravvisata l'opportunità di rendere più agevoli ed efficaci gli interventi sul patrimonio artistico-culturale danneggiato dall'evento sismico del 9 novembre 1983;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Nei limiti delle somme messe a disposizione del prefetto di Parma con l'ordinanza n. 61/FPC dell'11 novembre 1983, il provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna è legittimato ad intervenire, con le modalità e per le finalità indicate nella citata ordinanza medesima, anche negli edifici di culto ed in quelli di proprietà privata che rivestono interesse artistico e storico purché per questi ultimi sia già intervenuto decreto sostitutivo dello Stato in data non anteriore a tre anni dall'emanazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembe 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6375)

Disciplina dei rapporti tra il comune di Napoli ed i nuclei familiari colpiti dal terremoto del 1980. (Ordinanza numero 18/83).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Rilevato che, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980, gli alloggi di Secondigliano (circa 1.700), di cui alla legge n. 167 del 1962, già destinati ai vincitori dei bandi IACP 1976-77, e gli alloggi acquistati dal comune di Napoli per assegnarli, sulla base di apposita graduaotria ai senza tetto casiddetti « storici », furono occupati da famiglie terremotate;

Considerato che la prefettura di Napoli, per motivi di ordine pubblico non ritenne opportuno far effettuare lo sgombero di tali alloggi;

Considerato, inoltre, che la delibera CIPE del 22 dicembre 1982 ordinando la unificazione dei bandi per assegnazione alloggi, ha sottratto di fatto alla loro destinazione gli alloggi costruiti con i fondi della legge n. 25 del 1980 per gli sfrattati, le giovani coppie e gli anziani;

Considerato che, in conseguenza, sono state disattese le richieste dei senza tetto storici i quali, in rapporto alla disponibilità di alloggi appositamente costruiti, sono rimasti nella condizione di senza tetto pur avendo titolo, sulla base delle graduatorie già predisposte dal comune di Napoli, ad essere immessi in possesso degli alloggi IACP ovvero di quelli acquisiti ai sensi della citata legge n. 25 del 1980;

Atteso che il comune di Napoli ha chiesto di poter consegnare le abitazioni indicate in premessa ai legittimi assegnatari, in quanto la situazione alloggiativa della città di Napoli, nonostante sia trascorso circa un triennio, non risulta migliorata, pur in presenza di assegnazione di nuovi edifici nel frattempo costruiti;

Considerato che la consegna predetta richiederebbe lo sgombero coattivo di nuclei terremotati provvisoriamente sistemati negli alloggi IACP e in quelli acquisiti ai sensi della citata legge n. 25 del 1980 e la contemporanea sistemazione dei detti nuclei in abitazioni che dovrebbero essere all'uopo requisite;

Ritenuto che tale operazione può essere evitata consentendo la permanenza dei senza tetto storici nelle case requisite in base a delega a suo tempo conferita al sindaco del comune di Napoli nei limiti del numero complessivo degli alloggi destinati ai senza tetto medesimi;

Tenuto conto che la citata compensazione si appalesa necessaria ad evitare disservizi e costi aggiuntivi di rilevante entità (sgombero coattivo, trasporto masserizie, ecc.), appesantendo la struttura pubblica che opera nel particolare settore amministrativo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Gli alloggi privati già requisiti dal sindaco del comune di Napoli e, comunque, occupati da persone terremotate od assegnati ai senza tetto del comune predetto, si considerano requisiti per le esigenze della popolazione terremotata o rimasta senza tetto in conseguenza diretta o indiretta degli eventi sismici del novembre 1980.

Il comune di Napoli provvede a comunicare alla prefettura di Napoli l'elenco degli alloggi dell'Istituto autonomo case popolari e quelli di cui alla legge n. 25 del 1980, originariamente assegnati ai nuclei terremotati, ai fini dell'accollo alla gestione stralcio dell'onere occorrente per il pagamento delle indennità dovute dal comune medesimo ai proprietari degli alloggi requisiti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e affissa all'albo pretorio del comune di Napoli.

L'affissione equivale a notifica agli interessati.

Roma, addì 29 ottobre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6365)

Misure per la salvaguardia dei beni demaniali e di culto, anche di interesse artistico e culturale. (Ordinanza numero 61/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Constatato che per effetto del terremoto del 9 novembre 1983 nella provincia di Parma sono stati accertati notevolissimi danni al patrimonio demaniale anche di interesse artistico, storico e monumentale nonché ai beni di culto;

Considerato che occorre procedere alle opere di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di indicare ai competenti uffici tecnici le norme procedurali per gli interventi di salvaguardia e di provvedere alla relativa provvista di fondi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi necessari alla salvaguardia del patrimonio artistico ed alla tutela della privata è pubblica incolumità è autorizzata la spesa di lire quattro miliardi a carico del fondo istituito con l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, che è posta a disposizione del prefetto di Parma.

Art. 2.

Agli interventi di cui all'articolo precedente provvede, in deroga ad ogni diversa norma vigente, ivi comprese quelle di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, il provveditore regionale alle opere pubbliche di Bologna.

Il provveditore alle opere pubbliche di Bologna, per la esecuzione dei lavori di cui alla presente ordinanza, può procedere all'affidamento dei relativi lavori con le procedure di cui all'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 395, senza limite di spesa.

L'affidamento dei lavori può essere effettuato anche a trattativa privata con imprese già operanti alla data del 9 novembre 1983 negli stabili danneggiati.

Gli interventi sono operati su beni demaniali iscritti nelle schede dell'intendenza di finanza e sono effettuati nel rispetto del patrimonio culturale, nell'ambito delle ordinarie competenze del provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Per gli interventi di cui alla presente ordinanza, il provveditore regionale alle opere pubbliche di Bologna dovrà acquisire, per quanto di singola competenza, l'assenso degli uffici che, in base alle vigenti disposizioni, sono chiamati ad esprimere parere in merito.

Il provveditore alle opere pubbliche di Bolonga potrà disporre la esecuzione di opere a carattere definitivo sempre che le stesse non superino del 25 % l'importo di quelle corrispondenti a titolo provvisorio.

Art. 3.

A valere sull'importo di cui al precedente art. 1 il provveditore regionale alle opere pubbliche può utilizzare la somma di lire cento milioni per l'affidamento ad imprese di lavori in economia per opere di immediata esecuzione a salvaguardia dei beni e dell'incolumità delle persone.

Art. 4.

Il prefetto di Parma, a valere sui fondi posti a sua disposizione con l'art. 1 della presente ordinanza, provvede ad erogare le somme necessarie per l'attuazione degli interventi, d'intesa e su richiesta del provveditore regionale alle opere pubbliche di Bologna.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6372)

Estensione dei benefici previsti dall'ordinanza n. 34/FPC ai cittadini di Pozzuoli che hanno trovato sistemazione nelle isole di Ischia e Procida. (Ordinanza n. 63/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 34 del 19 ottobre 1983 che ha previsto il trasporto gratuito dei senza tetto del comune di Pozzuoli sgomberati e provvisoriamente sistemati altrove;

Considerato che l'ordinanza predetta prevede esclusivamente i mezzi di trasporto terrestri;

Ravvisata l'opportunità di estendere la gratuità del trasporto anche ai senza tetto provvisoriamente sistemati a Ischia e Procida;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 34/FPC del 19 ottobre 1983, riguardante il trasporto gratuito dei senza tetto del comune di Pozzuoli, sono estese anche ai nuclei familiari rimasti senza tetto che hanno trovato provvisoria sistemazione nelle isole di Ischia e Procida.

La regione Campania attribuirà alla società di navigazione che esercita il servizio di linea il rimborso del costo degli abbonamenti rilasciati ai componenti dei nuclei familiari rimasti senza tetto del comune di Pozzuoli.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza tornano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 34/FPC del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6373)

Modificazioni all'ordinanza n. 20/FPC del 7 ottobre 1983 recante delega al prefetto di Napoli per l'acquisto di immobili da destinare ai nuclei familiari rimasti senza tetto. (Ordinanza n. 64/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 20/FPC del 7 ottobre 1983, modificata, con successiva ordinanza n. 32/FPC del 14 ottobre 1983, con la quale il prefetto di Napoli è stato delegato all'acquisto di immobili privati in corso di completamento da destinare ai nuclei familiari rimasti senza tetto a causa del bradisismo;

Ritenuto opportuno di precisare le modalità per l'acquisto di detti immobili;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Articolo unico

All'art. 1:

le parole « Il prefetto di Napoli è delegato all'acquisto di immobili privati » sono sostituite dalle parole: « Il prefetto di Napoli è delegato a deliberare l'acquisto di immobili privati anche per uno o piu appartamenti ubicati nello stesso stabile ».

Dopo il primo comma sono aggiunte le seguenti parole: « L'intendente di finanza competente per territorio è delegato all'acquisto di detti immobili per conto del demanio dello Stato ».

All'art. 2:

al secondo comma dopo le parole « dell'ufficiale tecnico erariale » sono aggiunte le seguenti « competente per territorio ».

All'art. 3:

dopo il primo comma sono aggiunte le seguenti parole « il contratto suindicato è esente da imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali.

Non è soggetto ad approvazione, né a registrazione della Corte dei conti, essendo stipulato in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato ».

All'art. 4:

dopo le parole « dalla data di assegnazione » sono aggiunte le seguenti: « Farà loro carico a decorrere dalla data di consegna il pagamento degli oneri accessori nella misura prevista dalla citata legge n. 392/78 ».

E' inoltre aggiunto il seguente comma:

« L'assegnazione degli alloggi, che può avvenire anche durante la fase diretta al loro acquisto, è disposta dal "Comitato coordinamento assegnazione alloggi" istituito dal comune di Pozzuoli, presieduto dall'assessore delegato alla protezione civile. Le riunioni del comitato suddetto sono valide purché alle sedute partecipino almeno tre membri oltre al presidente ».

All'art. 5:

sono abrogati il primo e il secondo comma dell'art. 5 della ordinanza n. 20 del 7 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6374)

Modificazioni all'ordinanza n. 58/82 concernente la materia dei collaudi. (Ordinanza n. 24/83)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Vista la propria ordinanza n. 58 del 22 luglio 1982 che ha disciplinato la materia dei collaudi;

Considerato che sono pervenute da più parti proteste di collaudatori che contestano talune norme previste dalla citata ordinanza che contrastano con le disposizioni contenute nella legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ravvisata l'opportunità di rivedere talune norme dell'ordinanza predette che consentono l'espletamento delle operazioni di collaudo con maggiore impegno;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

1) Per i collaudi, ove per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'acquisto e messa in opera dei prefabbricati leggeri riguardanti l'intero importo della concessione stipulata con il comune fossero stati redatti più di tre contratti, l'aliquota da applicarsi è quella prevista dall'ordinanza n. 58 del 22 luglio 1982 commisurata, però, all'importo di ogni singolo atto.

Il rimborso spese previsto dalla lettera *e*) dell'art. 17 della citata ordinanza n. 58 del 22 luglio 1982 è determinato in ogni caso, nella misura del 50% dell'importo lordo di tariffa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6368)

Completamento del programma di riattazione degli edifici scolastici del comune di Napoli. (Ordinanza n. 26/83)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 26 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Considerato che numerosi edifici scolastici, a causa dei noti eventi sismici sono stati occupati dai nuclei familiari rimasti senzatetto;

Tenuto conto che per la progressiva sistemazione dei nuclei predetti, sono risultati disponibili numerosi edifici per i quali occorre provvedere senza indugio ai lavori di ripristino e completamento occorrenti per renderli agibili e funzionali;

Vista la nota n. 47 del 10 settembre 1983, con la quale il comune di Napoli ha proposto un ulteriore programma di completamento e ripristino degli edifici scolastici;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta come sopra formulata per un importo complessivo di lire 10 miliardi;

Avvalendosi dei poteri conferitogli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Articolo unico

E' approvato il programma di riattazione proposto dal comune di Napoli con la nota citata in epigrafe riguardante il completamento ed il ripristino di un ulteriore gruppo di edifici scolastici danneggiati dal sisma del novembre 1980 e dall'occupazione da parte di nuclei familiari terremotati per l'importo complessivo di lire 10 miliardi.

Il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, provvede all'esame tecnico amministrativo dei lavori di cui trattasi.

Il provveditorato predetto esamina gli atti relativi ai lavori di riattazione e ripristino, appone il visto di congruità dei prezzi e determina l'ammontare del contributo da liquidare al comune di Napoli per ogni intervento.

La prefettura di Napoli può attribuire per l'esecuzione dei lavori anticipazioni al comune della predetta città nella sola ipotesi che la richiesta relativa sia preventivamente munita del parere favorevole del suindicato provveditorato alle opere pubbliche per la Campania.

Il comune di Napoli è tenuto a presentare documentato rendiconto a norma delle disposizioni vigenti alla prefettura di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6369)

Delega al sindaco di Parma per il reperimento di alloggi liberi da assegnare ai senza tetto per effetto del sisma del 9 novembre 1983. (Ordinanza n. 59/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che a seguito del sisma del 9 novembre 1983 molti nuclei familiari sono stati costretti a lasciare la propria abitazione;

Ravvisata l'urgente necessità di ricercare idonee soluzioni provvisorie che non siano il ricovero in alloggi precari quali tende, roulottes e containers;

Vista la richiesta del prefetto di Parma;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I proprietari che hanno alloggi liberi possono segnalare la disponibilità relativa al sindaco di Parma per la successiva assegnazione ai nuclei familiari sgomberati dalle loro abitazioni.

Ai proprietari di cui al precedente comma, a titolo di indennizzo ed in alternativa alla indennità di cui al successivo art. 3, nono comma, è attribuito dal sindaco di Parma, in un'unica soluzione e per dieci mesi, la somma di lire tre milioni entro sette giorni dall'avvenuta occupazione dell'alloggio.

Art. 2.

I nuclei familiari sgomberati che trovano un'autonoma sistemazione, anche in coabitazione, possono, a domanda, ottenere un contributo mensile di L. 350.000 per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di avvenuta autonoma sistemazione.

Il sindaco di Parma accerta la sussistenza delle condizioni per fruire del beneficio di cui al precedente comma, sulla base delle ubicazione dello stabile sgomberato e degli eventuali provvedimenti emessi in conseguenza dei danni subiti dall'alloggio abbandonato, nonché della diversa sistemazione del nucleo interessato.

La corresponsione del contributo previsto dal presente articolo è subordinata al rilascio di una dichiarazione resa dall'interessato dalla quale risulti che sia il beneficiario che i membri della propria famiglia non godano né abbiano goduto di alcuna altra provvidenza e che, in ogni caso, rinuncia a qualsiasi altra forma di assistenza e soccorso non avendo più nulla a pretendere allo stesso titolo.

Art. 3.

Il sindaco di Parma, per le necessità indicate nelle premesse, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 marzo 1865, n. 2248, e mediante l'emanazione di provvedimento motivato, può provvedere alla requisizione, per un periodo non inferiore a sei mesi, di appartamenti liberi di proprietà privata nel comune di Parma ed in comuni viciniori.

Il prefetto può requisire anche stabili di proprietà di amministrazioni pubbliche, ovvero demaniali, dopo aver acquisito il preventivo assenso delle amministrazioni interessate.

I provvedimenti di requisizione saranno notificati anche in deroga alla normativa vigente, tenuto conto della particolare situazione d'urgenza connessa all'esigenza di sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto.

All'atto dell'occupazione dello stabile requisito sarà redatto, in contraddittorio, il verbale di consistenza in cui verrà iscritto lo stato d'uso degli eventuali beni rinvenuti nell'abitazione; verranno, altresì, rilevati i consumi di acqua, luce e gas dai misuratori esistenti.

In assenza del proprietario il verbale predetto verrà redatto alla presenza di due testimoni, non dipendenti comunali, da notificarsi al proprietario.

Adempiuto alle suindicate formalità, l'immobile requisito sarà consegnato, a cura del sindaco competente o suo delegato, al capofamiglia interessato, unitamente al suindicato verbale di consistenza.

Non possono essere assegnati alloggi requisiti a nuclei familiari che hanno la disponibilità di un alloggio entro il raggio di 20 chilometri dalla cinta urbana del comune sede dello stabile danneggiato ed inagibile.

I proprietari di alloggi requisiti hanno diritto ad un'indennità che sarà determinata dall'ufficio tecnico erariale di Parma.

Per gli alloggi privati l'indennità sarà determinata sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il sindaco è tenuto a rendere un documentato rendiconto delle somme anticipate.

I nuclei familiari assegnatari di alloggi requisiti sono tenuti a concorrere nel pagamento delle indennità indicate all'articolo precedente nella misura del 30% se fruiscono di redditi lordi superiori a 12 milioni all'anno; del 50% se fruiscono di redditi superiori ai 15 milioni e del 100% per redditi di importo superiore a 25 milioni.

Il possesso dei redditi è attestato con dichiarazione resa dagli stessi nuclei terremotati e da rilasciarsi ai sensi della legge 15 gennaio 1968, n. 15.

Sono, in ogni caso, posti a carico degli occupanti le case requisite ovvero locate, gli oneri connessi al pagamento delle spese condominiali, dell'energia elettrica, dell'eventuale svuotamento dei pozzi neri ed, in genere, tutte le spese connesse ai consumi diretti o comunque ripartibili a carico di ogni condomino in conformità alle disposizioni vigenti.

Ai fini suindicati, i nuclei rimasti senza tetto sono tenuti a versare al proprietario ovvero alla persona che ha subito la requisizione, la quota posta a proprio carico.

Ove l'occupante non provvedesse al pagamento della quota dovuta, il sindaco verserà al proprietario l'intera indennità, assegnando un termine di quindici giorni al debitore per il pagamento dell'importo dovuto, trascorso inutilmente il quale, trattandosi di crediti erariali, comunicherà la circostanza alla competente intendenza di finanza, che è tenuta, per il tramite del competente ufficio del registro, alla riscossione coattiva con le modalità contemplate dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con i fondi che saranno posti a disposizione del sindaco di Parma mediante prelevamento dal fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazione, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1983

Il Ministro: Scotti

(6371)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 53, già fissate per i giorni 14-15 dicembre 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 17 novembre 1983, pag. 9004, sono state rinviate come segue:

prima prova: 15 dicembre 1983, ore 9,30;
seconda prova: 16 dicembre 1983, ore 9,30.

Le suddette prove si svolgeranno presso il dipartimento di scienze dell'educazione, facoltà di magistero, aula 19, palazzo Ateneo - Bari.

(6396)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituto nazionale della previdenza sociale

Diario delle prove pratiche del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di assistente tecnico per stenografo resocontista presso gli uffici della sede centrale in Roma.

Le prove pratiche del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di assistente tecnico per stenografo resocontista, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (parte II) n. 83 del 25 marzo 1983, avranno luogo in Roma nei giorni 21 e 22 dicembre presso il palazzo dei Congressi, piazzale Kennedy (EUR).

La prova di dattilografia si svolgerà il 22 dicembre in prosecuzione della seconda prova di stenografia.

I candidati effettueranno le prove secondo i seguenti turni:

da Abbate Assunta a Lavorato Maria De Pasquali	21 e 22 dicembre 1983, ore 7,30
da Leccadito Ofelia a Zuccarini Antonio	21 dicembre 1983, ore 11 22 dicembre 1983, ore 11,30

(6406)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 35, IN PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'U.S.L. in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

(419/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 56, IN LODI

Concorso ad un posto di assistente medico presso il servizio di pronto soccorso ed accettazione (disciplina chirurgia generale).

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico presso il servizio di pronto soccorso ed accettazione (disciplina chirurgia generale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

(420/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 26, IN PORTOFERRAIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Portoferraio.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Portoferraio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Portoferraio (Livorno).

(418/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 324 del 25 novembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Amministrazione istituto di cura e di riposo «Giovanni XXIII» ed OO.PP. annesse, in Bologna: Proroga del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di muratore-imbianchino.

Provincia di Treviso: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di geometra aggiunto.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di cinque unità ed un posto di laureato in giurisprudenza o in lettere o in lingue o in filosofia; prova scritta del concorso ad un posto di laureato in fisica o matematica.

R E G I O N I

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1983, n. **57.**

Definizione dei rendiconti di spesa dei corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi e finanziati dalla regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La Regione, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi e finanziati dalla Regione stessa, ai sensi delle leggi regionali n. 4 del 30 gennaio 1973 e n. 14 del 6 aprile 1978, può avvalersi mediante contratto, ai sensi del penultimo comma dell'art. 49 del proprio statuto, approvato con legge n. 346 del 22 maggio 1971, di collaboratori esterni da scegliersi tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o dei commercialisti.

Restano ferme le competenze delle strutture regionali previste dal secondo comma dell'art. 26 della legge regionale n. 15 del 12 aprile 1977.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni di cui lire 50 milioni per l'anno 1983, lire 200 milioni per l'anno 1984 e lire 100 milioni per l'anno 1985.

Per l'anno 1983 la spesa di lire 50 milioni fa carico al capitolo n. 25107 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983, il cui stanziamento viene integrato mediante prelevamento di pari importo dal cap. n. 29001 del bilancio di previsione per il medesimo anno.

Per gli anni 1984 e 1985, alla copertura dell'onere finanziario si provvederà con legge di approvazione del bilancio di previsione per i rispettivi esercizi finanziari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 settembre 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 *agosto* 1983.

(5900)

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1983, n. 58.

Disposizioni in materia di finanziamento, programmazione, gestione e controllo delle attività delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 27 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ E PRINCÌPI

Art. 1.

Finalità

La presente legge detta norme in materia di finanziamento, programmazione, gestione e controllo delle attività delle unità sanitarie locali nel quadro degli indirizzi di riorganizzazione, integrazione e coordinamento dei servizi sociali e sanitari previsti dalla vigente legislazione, in funzione della progressiva eliminazione degli squilibri esistenti e con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute, attraverso i momenti della prevenzione, della cura, della riabilitazione, nel pieno rispetto della persona e della dignità umana.

Art. 2.

Princìpi

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione e le unità sanitarie locali adottano procedure e modelli operativi costantemente ispirati al metodo della programmazione e ai criteri di razionale utilizzazione delle risorse disponibili, fondati sulla qualificazione e sul contenimento della spesa sanitaria, sulla corrispondenza tra costo dei servizi e relativi benefici, nonché sulla conseguente verifica dei risultati.

La Regione e le unità sanitarie locali assicurano altresì l'effettiva partecipazione dei cittadini alle fasi della programmazione e del finanziamento del servizio sanitario, anche attraverso la realizzazione di adeguati strumenti conoscitivi ed informativi.

Titolo II

COSTITUZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL FONDO SANITARIO REGIONALE

Art. 3.

Costituzione del fondo sanitario regionale

Il fondo sanitario regionale si articola in:

fondo sanitario regionale di parte corrente;

fondo sanitario regionale in conto capitale.

Il fondo sanitario regionale di parte corrente è alimentato dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione ai sensi del secondo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché da eventuali apporti aggiuntivi stabiliti per legge.

Il fondo sanitario regionale in conto capitale è alimentato:

a) dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione ai sensi del secondo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) dai capitali ricavati dall'alienazione o trasformazione dei beni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) da eventuali apporti aggiuntivi stabiliti per legge;

d) da eventuali contributi di terzi.

Art. 4.

Destinazione del fondo sanitario regionale di parte corrente

Il fondo sanitario regionale di parte corrente è destinato al finanziamento:

a) delle spese correnti delle unità sanitarie locali, relative al servizio sanitario, quota a destinazione indistinta;

b) delle spese correnti connesse al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio e riconversione della rete dei servizi sanitari;

c) delle spese correnti connesse agli interventi di carattere innovativo;

d) delle spese correnti connesse ad interventi imprevisti, ai sensi del quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale vengono istituiti distinti capitoli corrispondenti all'articolazione di cui al precedente comma.

La legge di approvazione del bilancio regionale può stabilire che i capitoli di spesa di cui al precedente comma siano suddivisi in più capitoli di spesa del bilancio stesso.

Lo stanziamento relativo alle spese di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo è determinato sulla base della spesa sostenuta nell'intero territorio regionale nell'anno precedente a quello di riferimento, tenuto conto dei criteri di formazione del fondo sanitario, nazionale, degli obiettivi fissati nel piano socio-sanitario regionale ovvero, fino all'approvazione del piano stesso, degli obiettivi contenuti negli specifici piani di cui al successivo art. 22 e, comunque, nei limiti di disponibilità del fondo sanitario regionale.

Gli stanziamenti relativi alle spese di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo sono determinati sulla base delle indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale ovvero, fino all'approvazione del piano stesso, delle indicazioni contenute negli specifici piani regionali di cui al successivo art. 22.

Lo stanziamento relativo alle spese di cui alla lettera *d*) del primo comma del presente articolo è determinato in misura non superiore al 5 per cento della quota del fondo sanitario nazionale assegnato alla Regione per il finanziamento delle spese correnti.

Art. 5.

Destinazione del fondo sanitario regionale in conto capitale

Il fondo sanitario regionale in conto capitale è destinato al finanziamento:

a) delle spese in conto capitale delle unità sanitarie locali relative alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione ed al rinnovo dei beni mobili ed immobili, degli impianti e delle attrezzature esistenti;

b) delle spese in conto capitale connesse al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio e riconversione della rete dei servizi sanitari;

c) delle spese in conto capitale connesse agli interventi di carattere innovativo.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale vengono istituiti distinti capitoli corrispondenti all'articolazione di cui al precedente comma.

Gli stanziamenti relativi alle spese di cui al primo comma del presente articolo sono determinati sulla base delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale ovvero, fino all'approvazione del piano stesso, delle indicazioni degli specifici piani di cui al successivo art. 22.

Le spese finanziate con gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo comprendono le rate di ammortamento di mutui e prestiti pluriennali in corso, fermo il divieto di nuovi prestiti di cui al punto 9) del primo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 6.

Ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente

Lo stanziamento di cui alla lettera *a*) del primo comma del precedente art. 4, è ripartito fra le unità sanitarie locali in relazione alle funzioni esercitate, con i criteri di cui al titolo IV e con le modalità di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.

Gli stanziamenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del precedente art. 4, sono ripartiti fra le unità sanitarie locali in conformità ai criteri indicati dal piano socio-sanitario regionale ovvero, fino all'approvazione del piano stesso, ai criteri indicati dagli specifici piani regionali di cui all'art. 22 e con le modalità di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.

Il fondo di riserva per interventi imprevisti di cui alla lettera *d*) del primo comma del precedente art. 4, può essere utilizzato solo per interventi resi necessari a seguito di eventi sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio dell'unità sanitaria locale e non prevedibili al momento dell'approvazione medesima, ricollegabili a fattori straordinari di mobilità di carattere locale, accertati dalla Regione.

Art. 7.
Ripartizione del fondo sanitario regionale in conto capitale

Lo stanziamento di cui alla lettera *a*) del primo comma del precedente art. 5 è ripartito fra le unità sanitarie locali in conformità ai criteri indicati dal piano socio-sanitario regionale e con le modalità di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.

Gli stanziamenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del precedente art. 5 sono ripartiti fra le unità sanitarie locali in conformità ai criteri indicati dal piano socio-sanitario regionale ovvero, fino all'approvazione del piano stesso, ai criteri indicati dagli specifici piani regionali di cui all'art. 22 e con le modalità di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.

Titolo III
PIANI TERRITORIALI ANNUALI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, BILANCI DI PREVISIONE E PROCEDURE DI FINANZIAMENTO

Art. 8.
Criteri e vincoli per la predisposizione dei piani territoriali e dei bilanci delle unità sanitarie locali

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità, determina, con apposita deliberazione, entro il 31 luglio di ogni anno, in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, i criteri, i vincoli, le priorità e le modalità cui devono attenersi le unità sanitarie locali nella predisposizione dei bilanci annuali di previsione e nella formulazione dei piani territoriali di intervento e utilizzazione delle risorse, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e della programmazione socio-sanitaria regionale, al riequilibrio dei servizi sul territorio nonché al contenimento della spesa.

La deliberazione di cui al comma precedente deve rispettare:

a) i contenuti e gli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale;

b) le indicazioni del piano socio-sanitario regionale ovvero, fino all'approvazione del piano stesso, le indicazioni del piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari e del piano per gli interventi di carattere innovativo;

c) i criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale indicati nella presente legge;

d) l'ammontare del fondo sanitario regionale determinato secondo quanto indicato nel titolo II della presente legge.

Qualora l'ammontare del fondo sanitario regionale di cui alla lettera *d*) del precedente comma non sia determinabile, la giunta regionale deve tenere conto del fondo sanitario regionale determinato o determinabile per l'anno immediatamente precedente a quello cui si riferisce la deliberazione prevista al primo comma del presente articolo.

Art. 9.
Piano territoriale e bilancio di previsione annuale delle unità sanitarie locali

Entro il 30 settembre di ciascun anno, le unità sanitarie locali trasmettono alla Regione il piano territoriale degli interventi e di utilizzazione delle risorse ad esse attribuibili per l'esercizio finanziario successivo, in conformità ai contenuti della deliberazione di cui al primo comma del precedente art. 8, unitamente al corrispondente bilancio di previsione annuale corredato dagli allegati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595. Il comune di Roma, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a coordinare i piani di cui al presente articolo predisposti dalle unità sanitarie locali comprese nel proprio territorio.

Nel piano di cui al precedente comma sono indicati:

a) l'utilizzazione delle risorse destinate al mantenimento delle strutture e dei servizi esistenti nel territorio di competenza;

b) i programmi e le singole iniziative finalizzate al risparmio e alla riqualificazione della spesa, specificandone il tipo, i contenuti ed i relativi effetti sulla spesa stessa, nonché l'utilizzazione dei risparmi previsti. Nell'ambito di tali programmi deve essere prevista, tra l'altro, la riorganizzazione del lavoro nei poliambulatori, con particolare riferimento ai laboratori di analisi e di radiologia, anche attraverso l'introduzione di turni lavorativi, al fine di rispondere alle sigenze degli assistiti, di realizzare la piena utilizzazione e la massima produttività dei servizi e di ridurre la durata della degenza media ospedaliera;

c) l'utilizzazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi innovativi, nonché di quelli di riequilibrio e riconversione, distinte per la parte corrente e per quella in conto capitale, con specificazione dell'ordine di priorità degli interventi stessi;

d) l'utilizzazione delle risorse destinate al finanziamento delle spese in conto capitale, con specificazione dell'ordine di priorità delle spese da effettuare;

e) le iniziative tendenti a realizzare, a parità di costo, il miglioramento della qualità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni;

f) i controlli disposti sulle prescrizioni di prestazioni medico-specialistiche e di diagnostica strumentale e sulle prestazioni stesse ed i relativi benefici in termini di efficienza e di risparmio;

g) le iniziative tendenti a realizzare le forme collaborative di cui all'art. 57 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.

Le unità sanitarie locali trasmettono alla Regione, unitamente al piano annuale ed al bilancio di previsione, il rendiconto generale con la relativa relazione illustrativa, previsto dall'art. 44 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.

Il piano territoriale deve essere corredato dei dati, delle informazioni e dei documenti indicati dalla giunta regionale nella deliberazione di cui al precedente art. 8.

Il piano territoriale deve altresì essere corredato dei seguenti atti:

1) parere della consulta socio-sanitaria di cui all'art. 38 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93;

2) osservazioni formulate dagli enti locali a norma dell'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

Art. 10.
Finanziamento delle unità sanitarie locali

La giunta regionale, entro il 30 novembre, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità, con proprie deliberazioni:

a) esprime il giudizio di conformità dei piani di cui al precedente art. 9 alle indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e della programmazione socio-sanitaria regionale ed il giudizio di compatibilità fra la spesa prevista nei piani stessi da ciascuna unità sanitaria locale e le risorse finanziarie a disposizione della Regione o formula osservazioni quando non sia possibile dare tali giudizi;

b) ripartisce tra le singole unità sanitarie locali il fondo sanitario regionale per la parte corrente e per quella in conto capitale, sulla base dei giudizi e delle osservazioni espressi a norma della precedente lettera *a*), e tenuto conto dei risultati realizzati da ciascuna unità sanitaria locale nell'anno precedente, in relazione alle risorse assegnate e agli obiettivi perseguiti;

c) indica all'interno delle quote di cui alla precedente lettera *b*) le somme vincolate alla realizzazione di interventi innovativi nonché di quelli di riequilibrio e riconversione.

Per i casi in cui la giunta regionale non ritenga di poter dare il giudizio di conformità e/o di compatibilità previsti alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo, rinvia gli atti alle unità sanitarie locali le quali, entro e non oltre il 31 dicembre, provvedono ad adeguare il piano territoriale ed il bilancio di previsione annuale nel rigoroso rispetto delle osservazioni formulate dalla giunta regionale e nell'ambito delle risorse assegnate.

Qualora il fondo sanitario regionale, costituito ai sensi del titolo II della presente legge, risulti determinato in misura diversa da quella ripartita ai sensi della lettera *b*) del primo comma del presente articolo, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità, esprime un nuovo giudizio di compatibilità, comunque nell'ambito del giudizio di conformità già espresso nella deliberazione di cui al primo comma, ed adegua la ripartizione fra le unità sanitarie locali alle effettive disponibilità finanziarie. In tale caso, le unità sanitarie locali adottano i conseguenti provvedimenti di variazione al bilancio di previsione annuale.

Le quote assegnate dalla Regione, rispettivamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, costituiscono per le unità sanitarie locali i limiti finanziari invalicabili da rispettare nei bilanci annuali di previsione.

Art. 11.
Modificazioni agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58

Il secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, è soppresso.

Il quarto e quinto comma dell'art. 15 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, sono sostituiti dai seguenti:

« Le entrate e le spese si articolano nei seguenti titoli:

Entrata:

Titolo I. — Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, dei comuni e di altri enti del settore pubblico allargato.

Titolo II. — Entrate varie.

Titolo III. — Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.

Titolo IV. — Entrate derivanti da accensioni di prestiti.

Titolo V. — Entrate per partite di giro.

Spesa:

Titolo I. — Spese correnti.

Titolo II. — Spese in conto capitale.

Titolo III. — Spese per rimborso di prestiti.

Titolo IV. — Spese per partite di giro.

La ripartizione delle entrate e delle spese, nell'ambito di ciascun titolo, in categorie ed in capitoli è effettuata in conformità, rispettivamente, dell'allegato *D* e dell'allegato *E* al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

Per la redazione del bilancio le unità sanitarie locali devono attenersi alle modalità indicate nel citato decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595 ».

Il terzo e quarto comma dell'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, sono sostituiti dal seguente:

« Alle contabilità speciali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595 ».

Il secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, è sostituito dal seguente:

« Il prospetto di cui al punto 2) del precedente comma è predisposto in conformità agli allegati *F* e *G* del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595. Il prospetto di cui al punto 3) del precedente comma è predisposto sulla base dei contenuti dei documenti programmatici regionali in materia socio-sanitaria ».

Art. 12.

Fondo di riserva per spese impreviste

Le unità sanitarie locali determinano il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 20 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, in misura non superiore al due per mille dell'ammontare globale delle spese correnti assegnate alla unità sanitaria locale con i provvedimenti di cui al precedente art. 10.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto, con deliberazione del comitato di gestione da sottoporre a ratifica dell'assemblea generale con le modalità previste alla lettera *c*) dell'art. 10 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, esclusivamente per spese correnti non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, le quali abbiano carattere di urgenza e necessità, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo.

Titolo IV

Criteri di ripartizione dello stanziamento per le spese correnti delle unità sanitarie locali. Quota a destinazione indistinta

Art. 13.

Ripartizione dello stanziamento per le spese correnti delle unità sanitarie locali, quota a destinazione indistinta

Lo stanziamento per spese correnti, quota a destinazione indistinta, comprende le seguenti voci:

spese per la funzione « amministrazione e servizi generali »;

spese per la funzione « tutela igienico-sanitaria dell'ambiente naturale e di lavoro, di collettività di vita e vigilanza sugli alimenti non di origine animale »;

spese per la funzione « profilassi e vigilanza veterinaria »;

spese per la funzione « assistenza medico-generica, pediatrica ed infermieristica di base ambulatoriale e domiciliare »;

spese per la funzione « assistenza medica ed infermieristica, specialistica, ambulatoriale e domiciliare »;

spese per la funzione « assistenza ospedaliera »;

spese per la funzione « assistenza farmaceutica ».

Art. 14.

Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione amministrazione e servizi generali

Il finanziamento delle spese relative alla funzione amministrazione e servizi generali è destinato a:

a) organi istituzionali;

b) servizi generali, articolati nelle seguenti categorie economiche:

1) personale;

2) beni e servizi;

3) trasferimenti correnti, interessi passivi, poste correttive e compensative delle entrate, somme non attribuibili.

La spesa per gli organi istituzionali è finanziata secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di indennità e rimborsi spese nonché in relazione all'effettivo funzionamento degli organi nell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione annuale.

Le spese di personale dei servizi generali sono finanziate in base al personale in servizio alla data fissata per la predisposizione del bilancio di previsione annuale, tenendo conto delle norme vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.

Le assunzioni di personale che si prevede di effettuare nell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione, purché disposte nei limiti della pianta organica e rispondenti agli obiettivi di politica sanitaria della Regione, sono finanziate secondo i criteri ed entro i limiti fissati dalla giunta regionale con la deliberazione di cui al precedente art. 8, tenuto conto della disponibilità del fondo sanitario regionale di parte corrente. La giunta regionale nel determinare i suddetti criteri e limiti, deve tenere conto della possibilità di ricorrere allo strumento della mobilità del personale, nonché dell'utilizzazione provvisoria di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1982, n. 12.

Le competenze accessorie del personale sono finanziate in base alla normativa vigente, secondo i criteri ed entro i limiti fissati dalla giunta regionale con la deliberazione di cui al precedente art. 8, tenendo conto della disponibilità del fondo sanitario regionale di parte corrente. In particolare le spese per le prestazioni di lavoro straordinario sono finanziate entro i limiti fissati dagli accordi nazionali di lavoro in base a parametri che tengono conto dei posti vacanti di organico.

La spesa per i beni e servizi dei servizi generali è finanziata sulla base della spesa dell'anno precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce, con le variazioni derivanti dalle esigenze effettive opportunamente documentate e dall'andamento dell'indice ufficiale dei prezzi ISTAT (Istituto centrale di statistica), entro il limite stabilito, in relazione alle disponibilità del fondo sanitario regionale di parte corrente, dalla giunta regionale nella deliberazione di cui al precedente art. 8. La manutenzione ordinaria dei beni immobili e loro pertinenze e dei beni mobili, ivi compresi gli autoveicoli, è finanziata sulla base della spesa sostenuta nell'anno precedente, con le variazioni derivanti dall'applicazione di parametri calcolati su campioni significativi di unità sanitarie locali, avuto riguardo, per la manutenzione dei beni immobili, al volume, alle superfici coperte, alle aree di servizio ed allo stato di conservazione.

Le spese afferenti ai trasferimenti al fondo sanitario nazionale sono finanziate tenendo conto degli importi iscritti nei correlativi capitoli di entrata del bilancio, in conformità alla normativa vigente in materia.

Le spese relative agli interessi passivi, alle poste correttive e compensative delle entrate ed alle somme non attribuibili sono finanziate in base alla normativa vigente ed in relazione all'effettivo fabbisogno finanziario.

Art. 15.

Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione « tutela igienico-sanitaria dell'ambiente naturale e di lavoro, di collettività di vita e vigilanza sugli alimenti non di origine animale ».

Le spese relative alla funzione « tutela igienico-sanitaria dell'ambiente naturale e di lavoro, di collettività di vita e vigilanza sugli alimenti non di origine animale » sono finanziate in relazione al numero dei cittadini e degli insediamenti produt-

tivi, fermo restando il finanziamento delle spese di personale, sulla base della pianta organica per quanto riguarda le competenze fisse e sulla base dei criteri di cui al quinto comma del precedente art. 14 per quanto riguarda le competenze accessorie ed il lavoro straordinario.

Art. 16.

Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione « profilassi e vigilanza veterinaria »

Le spese relative alla funzione « profilassi e vigilanza veterinaria » sono finanziate in conformità agli specifici piani di settore e ad indici rappresentativi dell'entità del patrimonio zootecnico, del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, dei mangimi e degli integratori, nonché della funzione di vigilanza sugli alimenti di origine animale, fermo restando il finanziamento delle spese di personale sulla base dei criteri di cui al quinto comma del precedente art. 14 per quanto riguarda le competenze accessorie ed il lavoro straordinario.

Art. 17.

Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione « assistenza medico-generica, pediatrica ed infermieristica di base ambulatoriale e domiciliare ».

Il finanziamento delle spese relative alla funzione « assistenza medico-generica, pediatrica ed infermieristica di base ambulatoriale e domiciliare » è destinato alle seguenti componenti:

a) servizi di assistenza sanitaria di base in gestione diretta;

b) assistenza medico-generica e pediatrica ordinaria;

c) servizio di guardia medica;

d) assistenza medico-generica e pediatrica nelle località turistiche;

e) assistenza medico-generica e pediatrica occasionale;

f) altra assistenza sanitaria di base.

Le spese relative ai servizi di assistenza sanitaria di base in gestione diretta sono finanziate con gli stessi criteri indicati, per le spese dei servizi generali, ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del precedente art. 14.

Le spese relative all'assistenza medico-generica e pediatrica ordinaria sono finanziate in conformità alle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione al numero dei cittadini residenti in ciascuna unità sanitaria locale. Per le unità sanitarie locali del comune di Roma il finanziamento avviene in base al numero dei medici convenzionati ed al numero degli assistiti di ciascun medico.

Le spese relative al servizio di guardia medica sono finanziate, in conformità alla convenzione vigente, sulla base dell'effettiva consistenza del servizio, determinato dalla Regione entro i limiti finanziari posti dalla convenzione stessa, in relazione ai turni previsti annualmente per le singole unità sanitarie locali o ad altri parametri idonei a rappresentare il livello necessario del servizio stesso.

Le spese relative all'assistenza medico-generica nelle località turistiche sono finanziate sulla base di appositi indicatori determinati in relazione al flusso turistico ed al numero delle prestazioni dell'anno precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce, secondo i criteri ed entro i limiti fissati dalla giunta regionale con la deliberazione di cui al precedente art. 8, tenuto conto della disponibilità del fondo sanitario regionale di parte corrente.

Le spese relative alle visite occasionali sono finanziate, in conformità alla convenzione vigente, in relazione alle prestazioni effettuate nell'anno precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce.

Le spese relative alla lettera *f*) del primo comma del presente articolo sono finanziate secondo quanto indicato nel secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché nelle convenzioni di cui all'art. 48 della stessa legge, secondo i criteri ed entro i limiti fissati dalla giunta regionale con la deliberazione di cui al precedente art. 8, tenuto conto delle disponibilità del fondo sanitario regionale di parte corrente.

Le spese relative ai trasferimenti concernenti l'assistenza di base sono finanziate in conformità alla normativa vigente tenuto conto del numero dei contributi e prestazioni erogabili.

Art. 18.

Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione « assistenza medica ed infermieristica, specialistica, ambulatoriale e domiciliare ».

Il finanziamento della funzione « assistenza medica ed infermieristica, specialistica, ambulatoriale e domiciliare » è destinato alle seguenti componenti:

a) assistenza specialistica in strutture delle unità sanitarie locali;

b) assistenza specialistica in regime di convenzionamento esterno;

c) prestazioni idrotermali.

Le spese relative alla componente di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma sono finanziate in relazione al numero dei cittadini residenti in ciascuna unità sanitaria locale. Il finanziamento deve comunque garantire a ciascuna unità sanitaria locale l'assegnazione di risorse sufficienti al funzionamento delle strutture pubbliche, tenendo conto dei criteri di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del precedente art. 14, nonché di quelli di cui alle lettere *b*) e *c*) del punto 2) del secondo comma del successivo art. 19.

Le spese relative alla componente di cui alla lettera *c*) del precedente primo comma sono finanziate sulla base della spesa sostenuta nell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione ed in conformità delle convenzioni di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 19.

Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione « assistenza ospedaliera »

Il finanziamento delle spese relative alla funzione « assistenza ospedaliera » è destinato alle seguenti componenti:

a) assistenza ospedaliera in strutture delle unità sanitarie locali;

b) assistenza ospedaliera in cliniche ed istituti universitari;

c) assistenza ospedaliera in istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

d) assistenza ospedaliera in istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e) assistenza ospedaliera in istituzioni sanitarie di carattere privato convenzionate;

f) assistenza ospedaliera indiretta.

Le spese relative alla componente di cui alla lettera *a*) del precedente comma sono finanziate:

1) per quanto concerne il personale, con i criteri di cui ai commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 14;

2) per quanto concerne i beni e servizi:

a) prodotti alimentari, in relazione alle giornate di degenza previste per l'anno cui il bilancio si riferisce e di parametri calcolati su campioni significativi di unità sanitaria locale;

b) prodotti farmaceutici ed emoderivati, materiale diagnostico, presidi chirurgici e terapeutici, sulla base di parametri calcolati per fasce omogenee di stabilimenti ospedalieri tenuto conto del numero dei ricoveri, della durata media delle degenze, del volume di attività di camera operatoria, di pronto soccorso e dei servizi di diagnosi;

c) materiali protesici e per emodialisi, in relazione al volume di attività, sulla base di costi medi rilevati su campioni significativi;

d) altri beni e servizi con i criteri di cui al sesto comma del precedente art. 14.

La spesa relativa alla componente di cui alla lettera *b*) del precedente primo comma è finanziata sulla base delle convenzioni di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Fino alla stipula di tali convenzioni il finanziamento viene effettuato con le modalità previste dai rapporti convenzionali in atto ed in base ai criteri indicati per il finanzamento delle spese di cui alla lettera *a*) del precedente primo comma, in quanto applicabili.

La spesa relativa alla componente di cui alla lettera *c*) del precedente primo comma è finanziata con gli stessi criteri indicati per il finanziamento delle spese di cui alla lettera *a*) dello stesso comma, in quanto applicabili

La spesa relativa alla componente di cui alla lettera *d*) del precedente primo comma è finanziata sulla base delle convenzioni stipulate a norma dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In attesa della stipula di tali convenzioni, il finanziamento viene effettuato con i criteri e le modalità previsti dai rapporti convenzionali in atto.

La spesa relativa alla componente di cui alla lettera *e*) del precedente primo comma è finanziata sulla base delle convenzioni stipulate a norma degli articoli 26, 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In attesa della stipula di tali convenzioni, il finanziamento viene effettuato con i criteri e le modalità previsti dalle norme vigenti, sulla base dei posti-letto convenzionati e del relativo indice medio di occupazione dell'ultimo triennio.

La spesa relativa alla componente di cui alla lettera *f*) del precedente primo comma è finanziata sulla base delle giornate di degenza rimborsate agli assistiti nell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione e delle misure di rimborso determinate per l'anno cui si riferisce il bilancio stesso. Le misure di rimborso sono determinate dalla giunta regionale con la deliberazione di cui al precedente art. 8, secondo valori medi relativi alla spesa sostenuta nell'anno precedente per i ricoveri nelle case di cura private convenzionate ubicate nella Regione, distinti per gruppi omogenei di prestazioni, tenuto conto del tipo di malattia e della durata del ricovero.

I finanziamenti di cui ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo, determinati ai sensi dei commi primo e terzo del precedente art. 10, sono attribuiti alle unità sanitarie locali con vincolo di destinazione.

Le unità sanitarie locali, per l'assistenza ospedaliera di cui alla lettera *e*) del primo comma del presente articolo, non possono superare i finanziamenti di cui al precedente sesto comma.

Art. 20.

Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione « assistenza farmaceutica »

Il finanziamento della funzione « assistenza farmaceutica » è destinato alle seguenti componenti:

a) assistenza farmaceutica nelle farmacie di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) acquisto di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione nelle farmacie pubbliche e per l'impiego nei presidi sanitari a favore di assistiti non ricoverati;

c) indennità di residenza per le farmacie rurali.

La spesa relativa alla componente di cui alla lettera *a*) del precedente comma è finanziata, tenuto conto delle farmacie convenzionate con ciascuna unità sanitaria locale, delle spese dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, delle variazioni derivanti dall'applicazione di indici relativi al numero ed al costo medio delle prescrizioni, dal prontuario terapeutico e dal prezzo dei farmaci.

La legge regionale di cui all'ultimo comma dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determina anche i criteri per il finanziamento della spesa di cui alla lettera *b*) del precedente primo comma.

La spesa relativa alla indennità di cui alla lettera *c*) del precedente primo comma è finanziata in base alla normativa vigente, tenuto conto delle farmacie rurali ubicate nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale.

Art. 21.

Finanziamenti con vincolo di destinazione

I finanziamenti relativi all'assistenza medico-generica e pediatrica ordinaria, all'assistenza specialistica convenzionata esterna, all'assistenza ospedaliera in cliniche ed istituti universitari, in istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in istituzioni sanitarie di carattere privato convenzionate, nonché all'assistenza farmaceutica nelle farmacie convenzionate, determinati ai sensi del primo e del terzo comma del precedente art. 10, sono attribuiti alle unità sanitarie locali con vincolo di destinazione.

Titolo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA REGIONALE

Art. 22.

Piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari e piano per gli interventi di carattere innovativo

La Regione, in attesa dell'approvazione del piano socio-sanitario regionale, adotta un piano triennale per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari nonché un piano triennale per gli interventi di carattere innovativo.

I piani di cui al precedente comma hanno validità fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano socio-sanitario.

Art. 23.

Obiettivi e contenuti del piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari

Il piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) integrazione funzionale tra stabilimenti ospedalieri anche di unità sanitarie locali diverse;

b) istituzione dei servizi alternativi a quelli ospedalieri, anche attraverso la trasformazione di reparti di degenza ed una efficiente utilizzazione del personale;

c) riconversione dei posti-letto ospedalieri al fine di ricondurre l'ospedale alla funzione di cura delle malattie acute e delle emergenze;

d) razionalizzazione del settore convenzionato delle case di cura al fine di riequilibrare i servizi ospedalieri in base al principio della complementarietà tra strutture pubbliche e private;

e) potenziamento della efficienza dell'assistenza specialistica nelle strutture delle unità sanitarie locali;

f) riequilibrio territoriale delle strutture delle unità sanitarie locali che erogano assistenza specialistica.

Il piano di cui al presente articolo indica:

1) gli standards di funzionalità ed efficienza dei servizi;

2) gli interventi da realizzare e le relative priorità per i singoli anni di validità del piano;

3) i tempi di realizzazione degli interventi;

4) le risorse finanziarie del fondo sanitario regionale di cui al precedente art. 3, separatamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale, destinate complessivamente nel triennio e, distintamente, per i singoli anni di validità del piano alla realizzazione degli interventi;

5) i criteri di ripartizione delle risorse tra le unità sanitarie locali interessate.

La Regione, nel formulare il piano di cui al presente articolo, può disporre la soppressione, la trasformazione e la concentrazione dei servizi eccedenti o non essenziali rispetto al raggiungimento degli obiettivi o non riconducibili agli standards di efficienza indicati dal piano stesso.

Art. 24.

Obiettivi e contenuti del piano per gli interventi di carattere innovativo

Il piano per gli interventi di carattere innovativo individua gli obiettivi che la Regione persegue in materia di educazione sanitaria, formazione e riqualificazione del personale, ricerca finalizzata e progetti-obiettivo.

Il piano di cui al precedente articolo indica:

a) gli interventi da realizzare e le relative priorità per i singoli anni di validità del piano;

b) i tempi di realizzazione degli interventi;

c) le risorse finanziarie del fondo sanitario regionale di cui al precedente art. 3, separatamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale, destinate complessivamente nel triennio e, distintamente, per i singoli anni di validità del piano alla realizzazione degli interventi;

d) i criteri di ripartizione delle risorse tra le unità sanitarie locali interessate.

Art. 25.

Modalità di predisposizione del piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari e del piano per gli interventi di carattere innovativo.

La giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora, avvalendosi del comitato tecnico-scientifico per la programmazione socio-sanitaria regionale istituito dall'art. 3 della legge regionale 28 settembre 1982, n. 49, un progetto per ciascuno dei piani di cui al precedente art. 22.

I progetti del piano sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale gli enti locali territoriali contribuiscono, esprimendo pareri e proposte per la parte di rispettiva competenza, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla definitiva formulazione dei piani. Entro la stessa data le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali interessate forniscono il loro autonomo apporto alla definitiva formulazione dei piani stessi.

Scaduto il termine previsto dal precedente comma, i progetti di piano di cui al presente articolo, corredati dalle osservazioni e dalle proposte pervenute, sono sottoposti all'esame del consiglio regionale, che li approva con apposita legge.

Titolo VI

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PATRIMONIO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 26.
Attribuzione in proprietà dei beni

I beni mobili ed immobili e le attrezzature, trasferiti ai comuni ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono attribuiti in proprietà ai comuni in cui sono collocati nello stato di fatto e di diritto in cui ciascun bene si trova, con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze, le dotazioni e le scorte vive e morte al servizio degli stessi.

Il decreto di cui al primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i provvedimenti adottati dalla Regione, ai sensi dell'art. 61 della legge stessa, corredati delle deliberazioni in acquisizione dei beni adottate dai comuni, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore del comune, da eseguirsi a cura e spese del comune interessato nei termini di legge.

Art. 27.
Destinazione ed alienazione dei beni immobili gestiti dal comune

I beni immobili di cui al precedente art. 26 non adibiti all'erogazione di servizi igienico-sanitari sono amministrati dal comune che ne ha la proprietà.

I beni immobili di cui al precedente comma possono essere alienati dall'amministrazione comunale proprietaria d'intesa con la Regione, per la realizzazione e l'ammodernamento dei presìdi delle unità sanitarie locali, secondo le indicazioni della programmazione socio-sanitaria regionale, fatte salve le norme in materia di tutela dei beni culturali ed artistico-monumentali.

A tal fine, le somme ricavate dalle alienazioni di cui al precedente comma confluiscono, ai sensi del precedente art. 3, nel fondo sanitario regionale in conto capitale e sono ripartite tra le unità sanitarie locali con i criteri indicati all'art. 7 della presente legge.

Il piano socio-sanitario regionale può prevedere che il ricavato dell'alienazione sia utilizzato anche ai fini di conservazione del patrimonio trasferito ai comuni e non destinato ad uso sanitario.

Art. 28.
Vincolo di destinazione dei beni

I beni mobili ed immobili e le attrezzature di cui al precedente art. 26, adibiti all'erogazione dei servizi igienico-sanitari, sono destinati all'unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale i beni stessi ricadono.

Art. 29.
Destinazione dei beni immobili gestiti dall'unità sanitaria locale

I beni immobili di cui al precedente art. 28 sono gestiti dall'unità sanitaria locale destinataria e possono conservare inalterata la precedente utilizzazione ovvero possono essere adibiti, con atto dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale stessa, ad un diverso uso sanitario, anche mediante i necessari adattamenti, modifiche e trasformazioni, purché il nuovo uso risponda ad esigenze di adeguamento e razionalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni igienico-sanitarie, in conformità alle prescrizioni del piano socio-sanitario regionale.

Art. 30.
Regime dei beni immobili gestiti dalla unità sanitaria locale

I beni immobili adibiti a presìdi, uffici ed altre strutture sanitarie dell'unità sanitaria locale fanno parte del patrimonio indisponibile del comune al quale sono stati trasferiti.

Lo stesso regime si applica ai beni immobili che l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale delibera di adibire, anche mediante idonei adattamenti o trasformazioni, ad uso igienico-sanitario, in conformità con le prescrizioni del piano socio-sanitario regionale.

Art. 31.
Modificazioni del regime dei beni immobili gestiti dall'unità sanitaria locale

Quando il mantenimento nella precedente destinazione di un bene immobile ad uso sanitario risulti non conforme o non necessario rispetto alle prescrizioni del piano socio-sanitario regionale, l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale interessata può deliberarne la sottrazione alla destinazione sanitaria.

L'amministrazione comunale proprietaria subentra nella gestione del bene sottratto alla destinazione sanitaria ai sensi del precedente comma.

Art. 32.
Disponibilità dei beni mobili e delle attrezzature

La gestione dei beni mobili e delle attrezzature trasferite ai comuni spetta al comune o all'unità sanitaria locale a seconda che l'immobile in cui gli stessi sono collocati sia gestito dal comune o dall'unità sanitaria locale.

I comuni e le unità sanitarie locali procedono a periodiche ricognizioni delle rispettive dotazioni di beni mobili o attrezzature a seguito delle quali possono dichiarare fuori uso quei beni che risultano inservibili.

La gestione, manutenzione e dismissione d'uso degli autoveicoli adibiti ai servizi dell'unità sanitaria locale spetta comunque all'unità sanitaria locale stessa.

Titolo VII

CRITERI DI GESTIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA

Art. 33.
Razionalizzazione della gestione delle unità sanitarie locali

La Regione, in armonia con i princìpi indicati dall'art. 2 della presente legge, incentiva metodi e strumenti di gestione delle unità sanitarie locali finalizzati all'efficienza dei servizi, all'efficacia degli interventi, alla programmazione e al controllo delle spese, nonché all'analisi dei costi in rapporto ai benefici.

A tal fine, con separati provvedimenti anche amministrativi, detta disposizioni:

a) per la gestione omogenea da parte delle unità sanitarie locali delle convenzioni con i medici generici e pediatri, con gli specialisti esterni e con le farmacie, secondo quanto previsto dai successivi articoli 34, 35 e 36;

b) per favorire l'omogeneità e l'economicità delle attività di approvvigionamento di beni e servizi, secondo quanto previsto dai successivi articoli 37, 38 e 39;

c) per l'istituzione della contabilità per centri di costo di cui all'art. 53 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, secondo le modalità indicate dal successivo art. 40;

d) per sperimentare in talune unità sanitarie locali tecniche di gestione ispirate a criteri manageriali, secondo quanto previsto dal successivo art. 41;

e) per la formazione manageriale del personale delle unità sanitarie locali cui sono affidati i compiti di responsabilità organizzativa, secondo quanto previsto dal successivo art. 42;

f) per consentire alle unità sanitarie locali la costante verifica dell'efficienza dei servizi in rapporto agli standards ed indici previsti dal piano socio-sanitario regionale ovvero, in attesa dell'approvazione del piano stesso, dal piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari di cui al precedente art. 22.

Art. 34.
Criteri per la gestione della convenzione con i medici generici e pediatri

Le disposizioni concernenti la gestione omogenea da parte delle unità sanitarie locali della convenzione con i medici generici e pediatri sono dettate dalla Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessità di assicurare l'uniformità delle procedure per la scelta del medico di fiducia e le relative variazioni e per la liquidazione delle competenze spettanti ai medici convenzionati.

In particolare, la Regione disciplina le modalità di utilizzazione delle anagrafi comunali ai fini della scelta del medico di fiducia, delle relative variazioni nonché della tenuta di un'apposita tessera sanitaria individuale.

Le unità sanitarie locali sono tenute ad attuare le disposizioni previste dal primo comma del presente articolo entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento regionale di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

Qualora le unità sanitarie locali omettano l'adozione dei provvedimenti di attuazione delle disposizioni previste dal primo comma del presente articolo, la Regione nomina un commissario «*ad acta*» nei modi e con le forme previsti dalla normativa vigente.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità, in attesa dell'attuazione da parte delle unità sanitarie locali delle disposizioni previste nel presente articolo delibera, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, modalità e procedure con le quali provvedere direttamente alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute per l'assistenza medico-generica e pediatrica ordinaria.

Art. 35.

Criteri per la gestione delle convenzione con gli specialisti esterni

Le disposizioni concernenti la gestione omogenea da parte delle unità sanitarie locali della convenzione con gli specialisti esterni, sono adottate dalla Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono informate ai seguenti criteri:

le autorizzazioni ad usufruire delle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno sono rilasciate esclusivamente dall'unità sanitaria locale di residenza dell'utente;

alla liquidazione ed al pagamento delle competenze dovute agli specialisti esterni convenzionati provved l'unità sanitaria locale che ha rilasciato le suddette autorizzazioni.

Art. 36.

Criteri per la gestione della convenzione con le farmacie

Le disposizioni concernenti la gestione omogenea da parte delle unità sanitarie locali, della convenzione con le farmacie, sono adottate dalla Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessità di prevedere l'utilizzazione di adeguate procedure informatiche per la liquidazione ed il pagamento delle spettanze dovute alle farmacie da parte di ciascuna unità sanitaria locale.

In particolare tali procedure devono consentire, a livello locale, i controlli e le verifiche di competenza delle singole unità sanitarie locali e, a livello regionale, l'elaborazione dei dati finalizzata alla programmazione socio-sanitaria ed all'attività del sistema socio-sanitario informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale.

Art. 37.

Regolamento tipo per l'attuazione delle disposizioni relative ai contratti delle unità sanitarie locali

La Regione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana il regolamento tipo previsto al quarto comma dell'art. 56 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, contenente, tra l'altro, le modalità cui devono uniformarsi le unità sanitarie locali per la tenuta dell'elenco dei fornitori di cui al secondo comma dello stesso articolo nonché la disciplina dei servizi eseguiti in economia prevista dall'art. 72 della citata legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.

Art. 38.

Integrazione dell'art. 57 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58

All'art. 57 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:

«La giunta regionale può comunque individuare determinati beni e servizi che le unità sanitarie locali devono acquistare in comune, mediante intese, allo scopo di realizzare una migliore efficienza dei servizi ed una maggiore economicità della gestione.

Le intese di cui ai precedenti commi debbono disciplinare i rapporti giuridici tra le unità sanitarie locali interessate e sono approvate con apposita deliberazione dei rispettivi comitati di gestione».

Art. 39.

Contratti di locazione finanziaria

Le unità sanitarie locali, per dotarsi delle apparecchiature e delle attrezzature tecnico-scientifiche, possono stipulare locazioni finanziarie in conformità alle indicazioni contenute nella deliberazione della giunta regionale di cui al precedente art. 8 e nei limiti delle risorse assegnate con la deliberazione di cui al prcedente art. 10.

Le unità sanitarie locali nel piano territoriale di cui al precedente art. 9 devono indicare, tra l'altro, la necessità e la convenienza di ricorrere alla locazione finanziaria nonché i benefici che si conseguono in termini di efficienza e di efficacia delle prestazioni sanitarie.

Art. 40.

Individuazione dei centri di costo

Al fine di istituire la contabilità per centri di costo ed avviare la gestione programmata delle risorse, la Regione emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento con il quale vengono individuati i centri di costo da attivare nonché i criteri e le modalità da seguire per la contabilità dei centri di costo di cui al secondo comma dell'art. 53 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, e per la contabilità di magazzino prevista all'art. 54 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.

Art. 41.

Sperimentazione di tecniche di gestione manageriale

La Regione, nel dettare le disposizioni di cui alla lettera *d*) del secondo comma del precedente art. 33, indica:

le unità sanitarie locali ed i settori operativi interessati;
gli obiettivi da perseguire;
le metodologie per la realizzazione degli obiettivi;
la durata e i tempi della sperimentazione;
i criteri per la verifica dei risultati, anche nel corso della sperimentazione, individuando gli organi o le strutture competenti.

Art. 42.

Formazione manageriale

La Regione disciplina la formazione manageriale di cui alla lettera *e*) del secondo comma del precedente art. 33 in armonia con le disposizioni contenute nella legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, prevedendo, altresì la possibilità di stipulare apposite convenzioni con enti ed istituti pubblici di studio e ricerca in materia di tecniche manageriali.

Art. 43.

Organismi tecnici regionali

La Regione, per la predisposizione dei provvedimenti previsti dal secondo comma del precedente art. 33 si avvale del comitato tecnico-scientifico per la programmazione socio-sanitaria, di cui alla legge regionale 28 settembre 1982, n. 49, del comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio epidemiologico regionale, di cui alla legge regionale 30 gennaio 1979, n. 9, nonché del comitato tecnico per lo studio e per l'analisi dei flussi finanziari, di cui al successivo art. 44.

Gli organismi tecnici indicati al precedente comma provvedono altresì a svolgere, oltre ai compiti istituzionali, le attività propositive, di consulenza e di verifica che la Regione ritenga di dover attribuire con i provvedimenti emanati ai sensi del secondo comma del citato art. 33.

Art. 44.

Istituzione del comitato tecnico per lo studio e per l'analisi dei flussi finanziari

E' istituito il comitato tecnico per lo studio e per l'analisi dei flussi finanziari, quale organo di assistenza e consulenza della Regione per la predisposizione di procedure e modelli operativi finalizzati alla qualificazione ed al contenimento della spesa sanitaria ed alla verifica della rispondenza tra il costo dei servizi e i relativi benefici.

Il comitato tecnico di cui al precedente comma è costituito, per la durata della legislatura, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità, ed è presieduto dall'assessore regionale alla sanità, o da un consigliere, membro della commissione consiliare permanente per la sanità, da lui delegato.

Il comitato è composto da un massimo di diciotto esperti nelle seguenti materie: organizzazione sanitaria, economia sanitaria, statistica sanitaria, informatica, contabilità pubblica e ricerca operativa.

Ai componenti del comitato vengono corrisposti i compensi previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comitato si riunisce, su convocazione del suo presidente, non meno di una volta al mese e la convocazione può essere richiesta anche dalla commissione consiliare permanente per la sanità.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario dell'assessorato regionale alla sanità designato dall'assessore.

Il comitato ha sede presso l'assessorato regionale alla sanità.

Art. 45.

Compiti del comitato tecnico per lo studio e per l'analisi dei flussi finanziari

Il comitato tecnico di cui al precedente art. 44, sulla base dei dati contenuti nei piani territoriali e nei bilanci di previsione annuali, nei rendiconti trimestrali e nei rendiconti generali delle unità sanitarie locali, nonché sulla base delle risultanze delle attività svolte dal servizio ispettivo di cui al successivo art. 48, formula proposte e osservazioni ed esprime parere ai competenti organi regionali per:

a) realizzare interventi di razionalizzazione e omogeneizzazione della spesa sanitaria;

b) eliminare eventuali scostamenti rilevati tra i dati di previsione e l'andamento effettivo della spesa quale risulta dai rendiconti trimestrali;

c) eliminare eventuali scostamenti rilevati tra gli effettivi livelli di spesa ed i parametri previsti al titolo IV della presente legge;

d) raccogliere ed elaborare i dati relativi alla gestione finanziaria avvalendosi del sistema informativo socio-sanitario regionale istituito dalla legge regionale 30 gennaio 1979, n. 9.

Nello svolgimento della propria attività il comitato tiene conto:

a) delle direttive della Regione;

b) dei pareri degli organismi partecipativi delle unità sanitarie locali nonché dei pareri dell'ufficio di direzione delle unità sanitarie locali stesse;

c) dei pareri e rilievi dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali;

d) dei riscontri ispettivi del servizio di cui al successivo art. 48;

e) delle segnalazioni degli enti locali e dei soggetti di cui al titolo IX della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 46.

Coordinamento delle attività degli organismi tecnici

Gli organismi tecnici regionali di cui al precedente art. 43, nello svolgimento delle rispettive attività sono tenuti alla reciproca e costante informazione e collaborazione al fine di assicurare l'utilizzazione ed il coordinamento delle attività stesse.

L'informazione e collaborazione di cui al precedente comma si realizza in particolare attraverso il tempestivo inoltro delle proposte, dei pareri e dei programmi di lavoro elaborati da ciascun organismo tecnico.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI

Art. 47.

Controlli sulla gestione delle unità sanitarie locali

La Regione, in attuazione dei princìpi enunciati nell'art. 2 della presente legge, istituisce un sistema coordinato di controllo sull'attività gestionale delle unità sanitarie locali finalizzato al corretto utilizzo delle risorse assegnate, alla rispondenza degli interventi agli obiettivi della programmazione socio-sanitaria regionale, nonché al raggiungimento dell'equilibrio finanziario della gestione delle unità sanitarie locali onde evitare la formazione di disavanzi.

Art. 48.

Servizio ispettivo

La Regione, per il tramite dei propri uffici ed avvalendosi di un apposito servizio ispettivo, verifica, sia sotto il profilo sanitario che finanziario, l'andamento delle attività assistenziali e la gestione dei fondi assegnati a ciascuna unità sanitaria locale.

A tal fine è istituito presso l'assessorato regionale alla sanità il « servizio ispettivo per la verifica dell'attività assistenziale e della gestione delle unità sanitarie locali », cui sono assegnati funzionari regionali appartenenti al più alto livello funzionale e dotati dei necessari requisiti di professionalità, nonché dipendenti delle unità sanitarie locali appartenenti alla qualifica apicale, comandati presso la Regione.

Al personale incaricato delle verificazioni di cui al primo comma, compete, a carico della Regione, il rimborso delle spese e le indennità stabilite nelle leggi e negli accordi nazionali di categoria vigenti.

Art. 49.

Modificazioni all'art. 29 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93

Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 29 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

« Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato, in unica sede, dal comitato regionale di controllo di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, nelle forme e nei modi previsti dalla stessa legge per gli enti locali territoriali.

Per il controllo degli atti delle unità sanitarie locali il comitato di controllo è integrato da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

Gli atti di cui al primo comma non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi.

Gli atti che impegnano spese a carico del bilancio dell'unità sanitaria locale debbono contenere l'esatta e pertinente imputazione della spesa all'esercizio ed al capitolo di bilancio, la dichiarazione attestante l'esistenza della sufficiente disponibilità sul capitolo stesso, nonché gli estremi di registrazione della prenotazione dell'impegno effettuata dal competente servizio dell'unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.

Tutti gli atti delle unità sanitarie locali comportanti impegni di spesa, che non trovano copertura nello stanziamento di competenza dell'apposito capitolo del bilancio, sono nulli di diritto con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il comitato regionale di controllo esercita il controllo in unica sede e nella composizione prevista dal secondo comma del presente articolo a decorrere dal 1° luglio 1982 sugli atti adottati dalle unità sanitarie locali da tale data ».

Art. 50.

Modificazione all'art. 6 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93

L'art. 6 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, è sostituito dal seguente:

« Art. 6 - *Organi dell'unità sanitaria locale.* — Organi dell'unità sanitaria locale sono:

a) l'assemblea generale;

b) il comitato di gestione;

c) il presidente del comitato di gestione;

d) il collegio dei revisori ».

Art. 51.

Integrazioni alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93

Dopo l'art. 12 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 12-*bis* - *Collegio dei revisori.* — Il collegio dei revisori di cui all'art. 13 della legge 25 aprile 1982, n. 181, è nominato con deliberazione dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale ed è composto da tre membri dei quali uno eletto dalla stessa assemblea generale, uno eletto dal consiglio regionale ed uno designato dal Ministro del tesoro.

I membri eletti dall'assemblea generale e dal consiglio regionale devono essere iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti od all'albo professionale dei dottori commercialisti.

La funzione di membro del collegio dei revisori è incompatibile con quella di membro del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale. Ai componenti del collegio si applicano altresì le incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i membri del comitato di gestione.

Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è presieduto dal membro eletto dal consiglio regionale».

«Art. 12-*ter* - *Compiti del collegio dei revisori.* — Il collegio dei revisori è l'organo cui spetta la vigilanza e la verifica dell'andamento gestionale dell'unità sanitaria locale sotto il profilo contabile e finanziario.

In particolare esso è tenuto:

a) a redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'unità sanitaria locale da trasmettere alla Regione, ai Ministeri della sanità e del tesoro, all'assemblea generale ed ai comuni interessati;

b) a sottoscrivere i rendiconti trimestrali di cui all'art. 51 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58;

c) ad esprimere all'assemblea generale il parere sulla conformità del bilancio annuale di previsione e del rendiconto generale annuale dell'unità sanitaria locale, predisposti dal comitato di gestione ai sensi degli articoli 9 e 44 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, alle norme di legge;

d) ad esercitare le altre attribuzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti».

Art. 52.

Modificazioni all'art. 14 *della legge regionale 6 dicembre* 1979, *n.* 93

Dopo il terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, è aggiunto il seguente:

«Ai componenti il collegio dei revisori è corrisposta una indennità mensile omnicomprensiva nella seguente misura: per il presidente pari al 70 per cento e per gli altri membri pari al 50 per cento di quella corrisposta al presidente del comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale».

L'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, è così modificato:

«Ai componenti del comitato di gestione e del collegio dei revisori compete, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute da liquidarsi secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169».

Art. 53.

Funzionamento del collegio dei revisori

Le modalità di funzionamento del collegio dei revisori sono disciplinate nel regolamento di cui all'art. 15 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

Il regolamento deve in ogni caso prevedere che il collegio dei revisori si riunisca almeno due volte ogni trimestre e che il collegio stesso, ovvero i singoli componenti, possano assistere alle sedute dell'assemblea generale del comitato di gestione.

Art. 54.

Modificazioni ed integrazioni dell'art. 50 *della legge regionale* 14 *giugno* 1980, *n.* 58

L'art. 50 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 50 - *Verifiche periodiche di cassa.* — I comuni singoli o associati e le comunità montane interessate curano l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno trimestrale, al fine di accertare eventuali disavanzi.

Le verifiche periodiche di cassa di cui al precedente comma sono effettuate alla scadenza di ciascun bimestre dell'anno ed ogni qualvolta lo richieda il comitato di gestione oppure uno dei comuni del territorio dell'unità sanitaria locale.

Le verifiche di cassa sono effettuate dai competenti uffici del comune a ciò designato dall'assemblea generale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora l'assemblea generale non provveda entro tale termine, le verifiche sono effettuate, fino all'intervenuta designazione, dai competenti uffici del comune sede dell'unità sanitaria locale.

Per le unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune o di parte di esso, le verifiche sono effettuate dai competenti uffici del comune stesso.

Il risultato di ciascuna verifica di cassa deve formare oggetto di apposito verbale da cui risulti l'effettiva materiale ricognizione delle somme dei valori esistenti in cassa e l'accertamento di ciò che dovrebbe trovarsi in cassa in base al riscontro delle scritture contabili dell'unità sanitaria locale e dell'istituto tesoriere.

Il verbale di cui al comma precedente deve essere inviato, a cura del comune che ha effettuato la verifica, entro cinque giorni ai sindaci dei comuni rientranti nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale, al presidente della comunità montana interessata ed agli organi dell'unità sanitaria locale.

Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale, i comuni sono tenuti a far pervenire le proprie osservazioni ai presidenti dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, anche in relazione agli adempimenti di cui al successivo art. 52».

Art. 55.

Integrazione dell'art. 51 *della legge regionale* 14 *giugno* 1980, *n.* 58

All'art. 51 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:

«I rendiconti trimestrali di cui al comma precedente, redatti secondo le modalità indicate dalla giunta regionale, sono approvati con deliberazione del comitato di gestione e trasmessi all'assemblea generale perché ne prenda atto, nonché alla Regione, ai comuni, alle comunità montane ed agli organismi di partecipazione delle unità sanitarie locali di cui all'art. 38 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di scadenza del trimestre.

I comuni e le comunità montane, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, sono tenuti, anche in relazione agli adempimenti di cui al successivo art. 52, e comunicare al presidente dell'assemblea generale, al presidente del comitato di gestione ed alla Regione le proprie osservazioni in ordine all'andamento della gestione finanziaria in relazione alle risorse disponibili, nonché alla coerenza e congruità degli impegni assunti nel trimestre di riferimento, rispetto sia agli altri trimestri che agli stanziamenti del bilancio di previsione».

Art. 56.

Integrazione dell'art. 44 *della legge regionale* 14 *giugno* 1980, *n.* 58

Il primo comma dell'art. 44 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, è sostituito dal seguente:

«I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale dell'unità sanitaria locale, che viene predisposto dal comitato di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce ed approvato dall'assemblea generale non oltre il 30 giugno dello stesso anno, sentiti i comuni rientranti nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale, i quali debbono esprimere il proprio parere entro il 30 maggio dello stesso anno».

L'ultimo comma dell'art. 44 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Il rendiconto generale e la relativa relazione illustrativa corredati dalle eventuali osservazioni degli organi di partecipazione e consultazione delle unità sanitarie locali, di cui all'art. 38 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, nonché dei pareri dei comuni interessati, espressi a norma del primo comma del presente articolo, sono trasmessi al presidente della giunta regionale entro il 30 luglio di ciascun anno ai sensi e per gli effetti del quarto e quinto comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Art. 57.

Modificazioni e integrazioni dell'art. 52 *della legge regionale* 14 *giugno* 1980, *n.* 58

L'art. 52 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 52 - *Provvedimenti per riportare in equilibrio il conto di gestione.* — Qualora le verifiche periodiche di cassa o l'analisi dei rendiconti trimestrali delle unità sanitarie locali, ovvero le osservazioni dei comuni e delle comunità montane sulle stesse verifiche e rendiconti, evidenzino il maturare di un disavanzo nella gestione di competenza dell'unità sanitaria locale, la Re-

gione invita i comuni e le comunità montane ad adottare i provvedimenti idonei ad assicurare l'equilibrio della gestione dell'unità sanitaria locale stessa, nel rispetto della programmazione socio-sanitaria regionale. Tali provvedimenti debbono contenere l'indicazione delle iniziative specifiche finalizzate alla riduzione ed alla riqualificazione della spesa.

Qualora entro trenta giorni dall'invito della Regione, i comuni e le comunità montane non adottino i provvedimenti di cui al comma precedente, la Regione si sostituisce agli organi degli enti predetti per l'adozione dei provvedimenti stessi, secondo le modalità di cui all'art. 30 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.

I comuni e le comunità montane debbono trasmettere alla Regione ed alle unità sanitarie locali del proprio territorio, per i successivi adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati in conformità al presente articolo.

L'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, decide entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti dei comuni e delle comunità montane, in ordine ai provvedimenti stessi ed assume le iniziative necessarie alla loro realizzazione ».

Art. 58.
Poteri sostitutivi

Il controllo sostitutivo per l'adozione degli atti obbligatori delle unità sanitarie locali è esercitato dall'organo di controllo nei modi e con le forme stabilite dalla legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.

Qualora le unità sanitarie locali omettano reiteratamente l'adozione ai provvedimenti obbligatori, la giunta regionale promuove la procedura per lo scioglimento dei relativi organi e per il commissariamento delle unità sanitarie locali in conformità alle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Titolo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA D'INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 59.
Archivio sanitario regionale

In attuazione di quanto previsto al secondo comma del precedente art. 2 è istituito, presso l'assessorato regionale alla sanità, l'archivio sanitario regionale.

La giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a disciplinarne l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di accesso degli utenti individuando altresì gli atti riguardanti il Servizio sanitario nazionale destinati all'archivio stesso.

Devono comunque essere acquisiti all'archivio:

a) documenti di programmazione socio-sanitaria dello Stato, delle regioni e delle unità sanitarie locali operanti nella regione Lazio;

b) i bilanci di previsione ed i rendiconti generali delle unità sanitarie locali operanti nella regione Lazio;

c) le convenzioni stipulate dalle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 26, 39, 40, 41, 44 e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della stessa legge con gli specialisti esterni.

Art. 60.
Informazione dei cittadini

Le unità sanitarie locali, qualora non vi abbiano provveduto, determinano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità per la pubblicazione degli atti indicati al terzo comma dell'art. 41 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, e per l'accesso degli interessati ai verbali delle sedute degli organi delle unità sanitarie locali medesime.

Fino alla determinazione di tali modalità gli atti di cui al terzo comma predetto sono pubblicati nell'albo pretorio dei comuni compresi nel territorio della unità sanitaria locale.

Art. 61.
Pareri degli organismi partecipativi

Gli organismi partecipativi previsti dall'art. 32 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, esprimono i pareri di cui agli articoli 9, 55 e 56 della presente legge entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla relativa richiesta.

A tal fine i comuni singoli o associati e le comunità montane, qualora non vi abbiano già provveduto, istituiscono i suddetti organismi partecipativi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 62.
Criteri per la ripartizione del fondo sanitario regionale in attesa del piano socio-sanitario regionale e dei piani per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari e per gli interventi di carattere innovativo.

In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del piano socio-sanitario regionale, la giunta regionale con il provvedimento di cui al precedente art. 8 individua altresì i criteri di ripartizione dello stanziamento di cui alla lettera *a*) del primo comma del precedente art. 5, tenendo conto dei limiti del fondo sanitario regionale in conto capitale, dei contenuti e degli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale, nonché dell'esigenza di garantire la funzionalità e l'efficienza del patrimonio edilizio e tecnologico esistente nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione dei piani di cui al precedente art. 22, il fondo sanitario regionale di cui al titolo II della presente legge è ripartito:

quanto alle spese correnti con i criteri determinati al titolo IV della presente legge;

quanto alle spese in conto capitale con i criteri di cui al precedente primo comma.

Art. 63.
Divieto di trattamenti economici in contrasto con la normativa vigente

E' fatto divieto alle unità sanitarie locali di erogare a qualsiasi titolo trattamenti economici difformi o aggiuntivi rispetto ai contratti nazionali di lavoro del personale dipendente o alle convenzioni nazionali di categoria.

E' nullo qualsiasi atto adottato dalle unità sanitarie locali in contrasto con le disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 64.
Disposizione finale

Nella prima attuazione della presente legge il provvedimento di cui al primo comma del precedente art. 8, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Dalla scadenza del suddetto termine decorreranno i termini di due mesi, quattro mesi e cinque mesi fissati, rispettivamente, per gli adempimenti di cui al primo comma dell'art. 9 ed al primo e secondo comma dell'art. 10 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 settembre 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° settembre 1983.

(5901)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.